



diritto & religioni

Semestrale
Anno III - n. 1-2009
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

7



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno III - n. 1-2009
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, S. Ferlito, M. C. Folliero, G. Fubini, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali
Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci, A. Pandolfi
A. Bettetini, G. Lo Castro,
G. Fubini, A. Vincenzo
S. Ferlito, L. Musselli,
A. Autiero, G. J. Kaczyński,
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile
Giurisprudenza e legislazione costituzionale
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria
Diritto ecclesiastico e professioni legali

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefanì
A. Fuccillo
F. De Gregorio
G. Carobene
G. Schiano
A. Guarino
F. De Gregorio, A. Fuccillo

Parte III

SETTORI

Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

P. Lo Iacono, A. Vincenzo

Tolleranza e tutela penale del sentimento religioso in una società multiculturale

GIUSEPPINA FABBROCINI

1. Il fenomeno del multiculturalismo nella società moderna

Che il multiculturalismo sia uno dei caratteri connotativi della società contemporanea è un dato di fatto¹. Nell'arco di circa una generazione la comunità sociale europea (e quella italiana in particolare) ha dovuto confrontarsi con un fenomeno nuovo, ovvero un intenso flusso migratorio proveniente dall'Africa e dall'Asia.

Per comprendere quanto la nostra società abbia modificato il suo volto, basta entrare in una qualsiasi aula di una scuola elementare pubblica, si potrà così vedere come nella stessa classe convivano bambini di razze e culture diverse, creando un caleidoscopio di lingue e colori inimmaginabile solo venti anni fa.

Preso atto di tale *status quo* non ci si può arroccare nelle proprie tradizioni, rifiutando il confronto con la realtà sociale costituita da una molteplicità di soggetti diversi per lingua, colore della pelle, religione e costumi. La moderna società multiculturale consiste nella "coesistenza di culture diverse all'interno di un medesimo spazio, esprimenti identità, e quindi valori, differenti"².

Non tutta la dottrina concorda nell'attribuire valenza positiva al multiculturalismo³, fenomeno spesso contrapposto al pluralismo confessionale;

¹ La natura multiculturale della società odierna, come detto, costituisce opinione condivisa dalla dottrina, in particolare si veda: ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *Multiculturalismo. Filosofia politica e conflitto identitario*, Liguori, Napoli, 1999, p. 17 ss. e FRANCESCO BELVISI, *Diritti e giustizia in una società multiculturale. Le sfide al diritto nell'Italia di oggi*, in *Dir. Eccl.*, 2002, I, p. 435 ss.

² CARLA RICCI, *Diritti fondamentali, multiculturalismo e diritto alla diversità culturale: appunti a margine della Convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità culturale*, in *I diritti dell'uomo*, 2007, p. 50.

³ Si veda, tra gli altri, CARLO CARDIA, *Quali sono le urgenze e le nuove problematiche che una società*

infatti, mentre quest'ultimo è giudicato positivamente, in quanto l'adesione a confessioni religiose diverse da quella della maggioranza della popolazione, bilanciata dalla condivisione dei medesimi principi e valori, non intacca gli equilibri sociali, si ritiene che il multiculturalismo, caratterizzato dall'esistenza di profonde diversità culturali e comportamentali (soprattutto da parte di gruppi alloctoni), non riconducibili ai valori condivisi, possa incrinare la stabilità sociale⁴.

Tra le voci più critiche, va ricordata quella di Cardia, che definisce il multiculturalismo "la vera nuova frontiera della laicità"⁵, in quanto, soprattutto ad opera delle comunità di immigrati, si introducono in Europa principi in netta contrapposizione con lo Stato laico e democratico (si pensi, ed esempio alla condizione della donna nelle comunità islamiche), tali da inficiare la stessa esistenza del principio di eguaglianza⁶.

Sebbene tali osservazioni siano, in parte, condivisibili, come incisivamente è stato osservato⁷, bisogna considerare che il multiculturalismo "non conduce inevitabilmente e per principio ad una società tribalizzata nelle sue differenti tradizioni, alla trascuratezza dei diritti delle donne e degli individui, lasciati in balia delle proprie culture di appartenenza, nonché ad una prospettiva di relativismo culturale che lascia impotenti soprattutto di fronte allo sfociare delle rivendicazioni identitarie in violenza. L'affermazione delle differenze ed il riconoscimento dei tratti culturali dei gruppi minoritari deve essere sostenuto da principi universali, tipici delle migliori tradizioni liberali, ovvero da eguaglianza di rispetto, non discriminazione, tolleranza, eguaglianza di opportunità"⁸.

2. Pluralismo ideologico ed identitario alla base del multiculturalismo

Ricondurre la nascita del multiculturalismo esclusivamente al fenomeno dell'immigrazione, significa voler dare una risposta semplicistica ad una realtà ben più complessa.

multiculturale pone al diritto?, in *Tavola Rotonda, Laicità dello Stato, confessioni religiose e multiculturalismo*, in *Quad. Dir.Pol.Eccl.*, 2006, II, p. 335 ss. e GIUSEPPE DALLA TORRE-PAOLO CAVANA, *Conoscere il diritto ecclesiastico*, Studium, Roma, 2006, p. 191 ss.

⁴ GIUSEPPE DALLA TORRE- PAOLO CAVANA, *op. cit.*, p. 191 s.

⁵ CARLO CARDIA, *op. cit.*, p. 335.

⁶ CARLO CARDIA, *op. cit.*, p. 335 ss.

⁷ CARLA RICCI, *op. cit.*, p. 50.

⁸ CARLA RICCI, *op. cit.*, p. 50.

Per quanto riguarda il nostro paese, è da premettere come la stessa Carta Costituzionale, pilastro del nostro ordinamento, sia espressione del pluralismo ideologico, in quanto “mirabile sintesi delle compatibilità fra pur diversissime ideologie”⁹ di cui erano portatori i membri dell’Assemblea Costituente (in particolare riconducibili al liberalismo, al cattolicesimo e al comunismo), *ergo* la Repubblica “nacque sul leale patto federativo di una pluralità di culture e ideali”¹⁰.

L’incontro tra culture ed ideologie diverse, già insito nell’essenza stessa della società europea ed italiana, è stato senza dubbio favorito dallo sviluppo della società globalizzata, dal superamento delle barriere economiche e commerciali, proprio tale incontro-confronto influenza direttamente ed indirettamente il profilo della comunità sociale, che non può più essere monoliticamente legata alla propria identità storica¹¹. Non si può negare come il processo di globalizzazione abbia favorito l’avvento nel territorio europeo di fenomeni religiosi e culturali di origine orientale e nordamericana, che hanno in poco tempo prodotto un’indiscutibile fascinazione sulla nostra cultura (basti pensare quanto oggi sia diffuso il Buddismo e quale eco abbia avuto il fenomeno Scientology)¹².

Il pluralismo confessionale, elemento intrinseco del multiculturalismo, nella società europea costituisce realtà pregressa rispetto alle ondate migratorie. Il processo di secolarizzazione della comunità sociale ha prodotto un certo allontanamento dalle religioni tradizionali e contestualmente la progressiva diffusione delle “nuove religioni” che si presentano come maggiormente capaci di comprendere ed interpretare le istanze, le paure e le incertezze dell’uomo contemporaneo¹³; alla luce di tali elementi è possibile evincere quale influenza le conversioni abbiano avuto sul radicamento del multiculturalismo¹⁴.

⁹ LUCIANO MUSSELLI-VALERIO TOZZI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Laterza, Bari-Roma, 2000, p. 326.

¹⁰ LUCIANO MUSSELLI-VALERIO TOZZI, *op. cit.*, p. 326.

¹¹ RAFFAELE BOTTA, *Manuale di diritto ecclesiastico. Valori religiosi e società civile*, Giappichelli, Torino, 1998, p. 24 s.

¹² LUCIANO MUSSELLI-VALERIO TOZZI, *op. cit.*, p. 329.

¹³ MICHELE DEL RE, *Culti emergenti e diritto penale*, Jovene, Napoli, 1982, p. 379 ss. L’autore sottolinea come alcuni individui, a causa della crisi sociale e morale della società contemporanea, siano spinti verso nuovi culti, “i quali soddisfano appunto l’esigenza contenutistica che la società non riesce a soddisfare” (*op. cit.*, p. 380), accettando, talvolta, anche costrizioni terribili, pur di ottenere le agognate risposte.

¹⁴ GIANNI LONG, *Il multiconfessionalismo ha assunto oggi in Italia e in Occidente un carattere nuovo. Quali possono essere le risposte di uno Stato laico?*, in, *Tavola rotonda...*, cit., p. 343 s.

Collegando il pluralismo culturale e confessionale solo all'immigrazione, non si considera che in Italia “gli immigrati, regolari ed irregolari, sono in prevalenza di religione cristiana” e solo in via residuale islamici o di altre religioni¹⁵.

Da quanto fin qui affermato, si arguisce che, sebbene i flussi immigratori abbiano costretto l'Europa a confrontarsi con nuove problematiche un tempo sconosciute, il multiculturalismo poggia su basi più profonde e complesse, infatti gli stessi fattori identitari di un popolo, quali la cultura, la lingua, la religione, sono talmente confusi ed intricati tra loro da impedire una valida classificazione dei gruppi sociali¹⁶.

Quanto il multiculturalismo sia insito nel patrimonio genetico del nostro paese, è desumibile sia dal fatto che nel corso della sua storia sia stato oggetto di molteplici invasioni da parte di popoli disparati (dai normanni agli arabi, dai francesi agli spagnoli), sia in quanto, in virtù della sua vocazione marittima, sia stato al centro di innumerevoli scambi con altri paesi. La lingua, gli usi, le tradizioni di tali popoli si sono sedimentate nella nostra cultura, infatti, ancora oggi è possibile riconoscerne l'influenza sulla nostra lingua (soprattutto nel vernacolo), sull'arte, sulle tradizioni teatrali e musicali, in altre parole su tutto ciò che costituisce l'identità culturale.

Proprio questa molteplicità di idee, di caratteri e di tradizioni, crea il pluralismo identitario che caratterizza la nostra società; addirittura in capo ai singoli individui è possibile ravvisare l'influenza di una molteplicità di ideologie, consuetudini, in modo tale che “non soltanto le società sono dunque multiculturali, ma anche le persone”¹⁷.

In un tale contesto appare non peregrina la posizione di chi propone di abbandonare il diritto di eguaglianza in favore di quello alla diversità¹⁸, si sta, infatti, creando quella che Botta definisce la “società delle minoranze”¹⁹, nel cui ambito si deve distinguere tra “minoranze volontarie”²⁰, costituite da coloro che, fieri delle proprie peculiarità identitarie, chiedono allo Stato interventi a salvaguardia delle stesse, e le “minoranze discriminate”²¹, che, invece, pur pretendendo il riconoscimento ed il rispetto dei loro caratteri

¹⁵ GIANNI LONG, *op. cit.*, p. 342 s.

¹⁶ NICOLA COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose: un percorso costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 36 s.

¹⁷ AMY GUTMANN, *La sfida del multiculturalismo all'etica politica*, in *Teoria politica*, 1993, III, p. 15.

¹⁸ GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il primato della coscienza. Laicità e libertà nell'esperienza giuridica contemporanea*, Studium, Roma, 1992, p. 295 ss.

¹⁹ RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, p. 25.

²⁰ RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, p. 25.

²¹ RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, p. 25.

distintivi, reclamano la piena assimilazione sociale²².

Il multiculturalismo rappresenta una sfida per la nostra società, in quanto la pone nella necessità di confrontarsi con se stessa, potendo così comprendere e valutare i propri pregi e difetti²³.

3. *Il fenomeno delle minoranze religiose e rischi connessi alla loro presenza*

Nell'ambito del complesso fenomeno del multiculturalismo, particolare attenzione meritano i gruppi immigrati, in quanto la penetrazione di soggetti alloctoni in una comunità tendenzialmente omogenea produce effetti potenzialmente destabilizzanti. Le reazioni della comunità "ospite" sono legate al contesto storico-culturale in cui si agisce (si pensi, ad esempio ai paesi di tradizione coloniale ed al loro atteggiamento nei confronti delle comunità provenienti dalle ex colonie), infatti tanto si possono creare reti di contatto, di scambio tra le diverse parti, tanto si può alimentare diffidenza, se non addirittura paura ed ostilità, tale da trascendere in razzismo e xenofobia²⁴.

In un contesto caratterizzato dal pluralismo identitario, i conflitti sorgono nel momento in cui "il gruppo minoritario esce dall'invisibilità delle aree sociali marginali in cui la propria vita è circoscritta e afferma la propria identità collettiva in pubblico, rivendicandone pubblico riconoscimento"²⁵. La rivendicazione della propria identità culturale da parte delle minoranze comporta una sostanziale crisi della stabilità sociale, spesso causata dal rifiuto del gruppo maggioritario di confrontarsi con l'altro da sé, ravvisando, anche nella sola diversità culturale, una potenziale minaccia alla propria sopravvivenza²⁶.

I conflitti identitari sono alimentati dalle pretese addotte dai gruppi minoritari, i quali non si accontentano del riconoscimento dell'eguaglianza sostanziale, pretendendo interventi a sostegno delle proprie peculiarità identitarie, di fatto esigendo dallo Stato condotte in palese contraddizione con i principi di neutralità e laicità²⁷.

²² RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, p. 24 ss.

²³ GIUSEPPE DALLA TORRE- PAOLO CAVANA, *op. cit.*, p. 195 ss.

²⁴ VALERIO TOZZI, *Società multi-culturale, autonomia confessionale e questione della sovranità*, in *Integrazione Europea e società multi-etnica. Nuove dimensioni della libertà religiosa*, a cura di Valerio Tozzi, Giappichelli, Torino, 2000, p. 147.

²⁵ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *op. cit.*, p. 31.

²⁶ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *op. cit.*, p. 30 ss.

²⁷ In merito a tale argomento si vedano: NICOLA COLAIANNI, *op. cit.*, p. 10 s. ed ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *op. cit.*, p. 31 s.

La comunità internazionale, consapevole della pericolosità insita nell'ostilità che le comunità maggioritarie hanno verso le istanze di riconoscimento adottate dalle minoranze identitarie, si è più volte pronunciata disponendo la tutela della diversità.

Pietre miliari per il riconoscimento delle identità individuali sono la *Dichiarazione Universale di Diritti dell'Uomo*, adottata dall'ONU nel 1948 e la *Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali*, approvata dal Consiglio d'Europa nel 1950, a tali provvedimenti costitutivi sono succeduti negli anni numerosi interventi a carattere internazionale, atti a neutralizzare le possibili cause di discriminazione²⁸.

Particolare interesse in merito desta la *Convenzione UNESCO sulla protezione e promozione delle diversità delle espressioni culturali*, approvata nel 2005 e ratificata dal Parlamento Italiano nel 2007. Tale Convenzione perfeziona quanto già sancito dalla *Dichiarazione Universale sulla diversità culturale*, approvata dall'UNESCO nel 2001. Fu proprio tale Dichiarazione ad elevare la diversità culturale a "*patrimonio comune dell'umanità*", stabilendo contestualmente il bilanciamento tra diversità culturale e dignità umana, in quanto la tutela della diversità non potrà mai compromettere l'effettività dei diritti umani²⁹, facendo sì che il multiculturalismo, proprio della società postmoderna, non trascenda in relativismo³⁰.

La Convenzione UNESCO del 2005 vuole sia "assicurare il rispetto delle identità culturali di tutti i popoli in un contesto democratico" sia "contribuire alla creazione di un ambiente favorevole per sostenere la creatività degli individui e dei gruppi, rendendo in tal modo la cultura un fattore di sviluppo sostenibile"³¹, la grande innovazione della Convenzione è stata far assurgere la diversità culturale a parametro della democraticità di un sistema³².

Per quanto riguarda l'Unione Europea, anche la Costituzione Europea, approvata a Roma nel 2004 ed oggi sostituita dal Trattato di Lisbona, riconosceva e garantiva le minoranze culturali, in particolare l'articolo II-81 richiamava l'articolo 9 della Convenzione Europea del 1950, ampliandone la portata,

²⁸ Per un esaustivo prospetto dei provvedimenti internazionali relativi alla lotta alla discriminazione, si veda GIOVANNI BARBERINI, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino 2005, p. 49 s.

²⁹ CARLA RICCI, *op. cit.*, p. 52.

³⁰ Il richiamo alla dignità umana comporta che l'apertura verso le istanze identitarie sollevate dai gruppi minoritari non debba in alcun modo ledere i principi fondanti l'ordinamento giuridico, né tanto meno possa snaturare i valori tradizionali della comunità ospite. Per maggiori chiarimenti sul concetto si veda il paragrafo VI del presente scritto.

³¹ CARLA RICCI, *op. cit.*, p. 52.

³² CARLA RICCI, *op. cit.*, p. 55.

infatti disponeva che “è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. 2. Nell’ambito d’applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”³³.

Bisogna evidenziare come l’art. II-81 della Cost. Europea presentasse una forza antidiscriminatoria maggiore rispetto a quella contenuta nelle precedenti disposizioni normative dall’analogo contenuto, proponendo un esaustivo elenco delle ipotesi discriminatorie perseguite³⁴.

La società postindustriale ha creato “un pluralismo culturale di tipo conflittuale per il moltiplicarsi dei sistemi di elaborazione della realtà e della visione del mondo (ossia *sistemi di orientamento di valore*) e di livelli di appartenenza della persona, che accelera un processo di pendolarismo tra i diversi ‘livelli’ e diversi ‘sistemi’ ed incrementa, quindi il *senso di estraneità* dell’individuo rispetto ad una realtà sociale in continua *ridefinizione*”³⁵, per arginare tale conflitto è necessaria una condotta attiva da parte dell’Autorità statale atta ad evitare ed eventualmente a perseguire le nefaste conseguenze di un multiculturalismo subito, non compreso, né tanto meno accettato.

4. *La tolleranza elemento essenziale dello Stato democratico e multiculturale*

Come detto nel precedente paragrafo, per evitare i fatali effetti che i conflitti possono creare sulla società³⁶, è necessaria una condotta attiva da parte dell’Autorità statale.

Per disinnescare la mina dei conflitti identitari, che sempre più evidenti si presentano nella società multiculturale, valido strumento è rappresentato dall’applicazione di una politica fondata sulla tolleranza.

Per lungo tempo l’Occidente aveva accantonato il concetto di tolleranza³⁷,

³³ Nel Trattato di Lisbona del 2007, in materia di lotta alla discriminazione, è stato inserito l’art. II-5 *ter* che così recita: “Nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e azioni, l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale”.

³⁴ GIOVANNI BARBERINI, *op. cit.*, p. 319.

³⁵ RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, p. 22.

³⁶ In merito si veda il paragrafo n. 3.

³⁷ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *La tolleranza. Una proposta pluralista*, Liguori, Napoli, 1994, p. 9.

in quanto nella società pluralista le varie differenze ideologiche e culturali, presenti soprattutto nei gruppi minoritari, non destabilizzavano gli equilibri sociali, essendo comunque riconducibili ad un complesso di principi e valori condivisi³⁸, il passaggio dalla società pluralista (ovvero fenomenicamente articolata, ma noumenicamente omogenea) alla società multiculturale (grazie, in particolare, all'avvento di gruppi alloctoni, portatori di un complesso valoriale, in alcun modo ricollegabile a quello della comunità ospite), ha di fatto riportato in auge il concetto della tolleranza³⁹. “La verità è che più le nostre società diventano multiculturali, più la tolleranza riacquista la sua funzione primaria di regolatrice delle frizioni interreligiose ed interculturali, estende i suoi campi d'applicazione e diviene non solo un criterio di ordine etico, ma un principio giuridico necessario ad assicurare un'armoniosa convivenza tra le culture diverse”⁴⁰.

Si ritiene che, nella odierna società pluralista e multiculturale, la tolleranza rappresenti “finalità precipua dello Stato moderno in quanto affermazione della diversificazione culturale contro ogni pretesa di omologazione dei valori, spesso sottesa all'artificiosa e ideologica omogeneità che l'impersonalità della legge e la neutralità dello Stato pretenderebbero di assicurare”⁴¹.

Alla luce di quanto fin ora affermato si arguisce come la tolleranza costituisca il principio guida per il riconoscimento della libertà individuale ed in particolare per la libertà religiosa (in tutte le sue sfaccettature, dalla libertà di culto a quella di propaganda)⁴².

Negli ultimi decenni, abbandonati tutti i giudizi negativi, retaggio di una realtà arcaica, chiusa alle novità sociali e culturali, la tolleranza è assurta a principio di indirizzo normativo dell'ordinamento internazionale, infatti nel 1995 l'UNESCO ha emanato la *Dichiarazione di principi sulla tolleranza*, che molto ha inciso anche sulla sensibilità dei legislatori nazionali ed internazionali, sebbene si tratti di un atto privo di potere vincolante⁴³. In particolare, forti sono state le ripercussioni avutesi nei provvedimenti emanati da organismi riconducibili all'ONU, quali l'OIL, l'UNICEF, l'Alto Commissariato per i Rifugiati, ecc. La Dichiarazione dell'UNESCO non elabora un concetto

³⁸ GIUSEPPE DALLA TORRE- PAOLO CAVANA, *op. cit.*, p. 191 s.

³⁹ SERGIO FERLITO, *Le religioni, il giurista e l'antropologo*, Rubbettino, Soveria Mannelli, 2005, p. 42 s.

⁴⁰ SERGIO FERLITO, *op. cit.*, p. 41.

⁴¹ MARIA D'ARIENZO, *Attualità della tolleranza*, in *Dir. Eccl.*, 2004, I, p. 508.

⁴² SERGIO FERLITO, *op. cit.*, p. 38.

⁴³ Sull'importanza della Dichiarazione dell'UNESCO sulla tolleranza si veda il paragrafo n. 5.

innovativo, ma propone “uno strumento di coordinazione e un forte appello agli Stati membri e alle organizzazioni internazionali”⁴⁴.

L'importanza che il concetto in esame ha assunto nell'ordinamento internazionale, può evincersi anche dal dettato normativo dell'art. I-2 della Costituzione Europea del 2004, che annoverava la tolleranza tra i principi fondanti l'Unione Europea⁴⁵.

Già Kelsen acutamente evidenziava come la tolleranza costituisse l'elemento essenziale su cui si fonda la convivenza democratica, in quanto “la democrazia non può essere un dominio assoluto e neppure un dominio assoluto della maggioranza”⁴⁶. Costituendo elemento essenziale dello Stato contemporaneo, il principio di tolleranza non può essere in alcun modo scisso dalla democrazia, dall'universalismo e dalla tutela dei diritti⁴⁷, infatti “la tolleranza di matrice umanistica, nell'accezione di difesa della libertà dell'uomo, svolge un ruolo essenziale, soprattutto giuridico, per la piena realizzazione in senso pienamente pluralistico della società occidentale”⁴⁸.

5. Tolleranza da mera “sopportazione” ad “armonia nella differenza”

Il concetto di tolleranza ha subito una lenta e profonda evoluzione che, nel corso dei secoli, ne ha cambiato il contenuto.

Nella sua accezione originale, la tolleranza presupponeva un profondo squilibrio tra le parti, laddove era il soggetto socialmente più forte, nella sua magnanimità, ad elargire tale “*permesso*” al soggetto più debole, sopportando la libera espressione di idee religiose e non, ma considerandole comunque estranee da sé⁴⁹. In virtù dello squilibrio tra le parti, chi tollera, chi sopporta, si pone in “un atteggiamento di tacita condiscendenza, dietro il quale si cela una radicale svalutazione della portata delle ‘verità’ altrui”⁵⁰, infatti, le idee

⁴⁴ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 185.

⁴⁵ Art. 1 Bis della Costituzione Europea: “L'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza. Questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini”.

⁴⁶ HANS KELSEN, *I fondamenti della democrazia (1955-1956)*, in *La democrazia*, Il Mulino, Bologna, 1995, p. 244 s.

⁴⁷ MARIA LAURA LANZILLO, *Tolleranza*, Il Mulino, Bologna, 2001, p. 145.

⁴⁸ MARIA D'ARIENZO, *op. cit.*, p. 509.

⁴⁹ MARIA LAURA LANZILLO, *op. cit.*, p. 129.

⁵⁰ GIACOMO MARRAMAO, *Passaggio a occidente*, Bollati-Boringhieri, Torino, 2003, p. 200.

tollerate si considerano sostanzialmente errate, in quanto diverse da quelle di cui sono portatori i soggetti socialmente più forti, che, nella ricerca del male minore, preferiscono non reprimerle⁵¹.

Il concetto di tolleranza si affaccia nella storia europea tra il XVII ed il XVIII secolo, afferendo inizialmente solo alla sfera religiosa.

Uno dei primi teorici della tolleranza è stato John Locke, il quale nella sua *Epistola de tolerantia* affermò la necessità di scindere la sfera statale da quella religiosa, in quanto “la cura delle anime non è demandata all’autorità civile più che agli altri uomini”⁵². La scelta della religione attiene alla sfera più intima e privata degli individui e pertanto non può essere oggetto di coercizione da parte dell’autorità statale⁵³. La natura “primitiva” del concetto lockiano di tolleranza si può arguire dai limiti a questo apposti, infatti, sempre nell’*Epistola* si legge che “non vanno assolutamente tollerati quelli che negano l’esistenza di Dio”, ciò in quanto per Locke la tolleranza è ammissibile solo nei confronti di coloro che abbiano una visione religiosa della vita e del mondo, a prescindere dalla fede professata, gli atei vengono considerati soggetti socialmente pericolosi in quanto “per un ateo, infatti, non possono avere alcuna stabilità e santità le promesse, i patti, i giuramenti, che sono i vincoli della società umana; una volta eliminato Dio, anche solo nel pensiero, tutto ciò si dissolve”⁵⁴.

La tolleranza seicentesca, come detto, era un concetto afferente esclusivamente alla sfera religiosa, solo con l’avvento dell’Illuminismo travalica gli stretti confini in cui era stata relegata, per esprimere tutta la sua potenzialità, infatti esce dall’ambito meramente religioso estendendosi a tutte le forme di idee.

L’Illuminismo esaltando la *Ratio* rinnega tutte le espressioni di fanatismo, soprattutto religioso, che erano state emblema dei secoli precedenti⁵⁵.

Il cammino per l’affermazione del concetto di tolleranza in occidente è stato arduo ed impervio, numerose, infatti, sono state le difficoltà da superare. Sicuramente tra gli ostacoli più duri bisogna annoverare la dottrina cattolica

⁵¹ ROBERTO GATTI, voce *Tolleranza* in *Dizionario delle idee politiche*, a cura di E. Berti-G. Campanini, A.V.E., Roma, 1993, p. 917.

⁵² JOHN LOCKE, *Sulla tolleranza e l’unità di Dio*, a cura di M. Montuori, Bompiani, Milano, 2002, p. 223.

⁵³ JOHN LOCKE, *op. cit.*, p. 223.

⁵⁴ JOHN LOCKE, *op. cit.*, p. 297.

⁵⁵ NICOLA ABBAGNANO, voce *Tolleranza*, in *Dizionario di filosofia*, Utet, Torino, 1980 p. 878 e P. ROSSI, *op. cit.*, p. 409.

tradizionale, che vedeva nella tolleranza non un atteggiamento di apertura verso la diversità, bensì “uno stato d’indifferenza di fronte alla verità, l’atteggiamento di chi non crede a nessuna verità e per il quale tutte le verità sono ugualmente discutibili”⁵⁶.

Grazie all’evoluzione sociale e culturale, l’accezione negativa del concetto di tolleranza è stata soppiantata da una visione più moderna, rispettosa dell’odierna sensibilità. Dalla mera sopportazione si è passati all’accettazione, non più passiva, in quanto minore dei mali, bensì fondata sul convinto riconoscimento della dignità umana e sul rispetto della diversità⁵⁷. L’uomo tollerante non è più il portatore di una verità assoluta, ha ormai raggiunto una visione “problematica della verità” che lo rende aperto e disponibile al dialogo⁵⁸.

Quella della tolleranza è una delle problematiche centrali nella società multiculturale e multireligiosa, proprio a causa dei conflitti che possono sorgere dalla convivenza “forzata” tra gruppi profondamente differenti. Illuminante in tal senso è il Preambolo alla Dichiarazione Unesco del 1995, laddove, enunciando i motivi che hanno spinto all’emanazione di tale documento, gli Stati membri si dicono: “allarmati dall’attuale crescita dell’intolleranza, della violenza, del terrorismo, della xenofobia, del nazionalismo aggressivo, del razzismo, dell’antisemitismo, dell’esclusione, dell’emarginazione e della discriminazione nei confronti delle minoranze nazionali, etniche, religiose e linguistiche, dei rifugiati, dei lavoratori, degli immigrati e dei gruppi vulnerabili in seno alla società, allarmati altresì dall’aumento degli atti di violenza e di intimidazione commessi ai danni di persone che esercitano la propria libertà di opinione e d’espressione, tutti comportamenti questi che minacciano il consolidamento della pace e della democrazia, sia a livello nazionale, sia internazionale e che costituiscono altrettanti ostacoli allo sviluppo”. L’UNESCO cerca con tale atto di arginare l’ondata di razzismo che negli anni ’90 stava minando la stabilità di un principio che si reputava ormai da tempo acquisito, tale intervento si rese necessario, come si legge sempre nel Preambolo alla *Dichiarazione*, perché “la tolleranza non è soltanto un principio che ci è caro, ma anche una condizione necessaria per la pace ed il progresso economico e sociale di tutti i popoli”.

Particolarmente indicativa appare la definizione data dalla *Dichiarazione*,

⁵⁶ NORBERTO BOBBIO, *Il dubbio e la scelta*, Carocci, Roma, 1993, p. 208. Retaggi di tale posizione sono ancora presenti nella cultura occidentale, che, legata alla sua presunta superiorità, di fatto ostacola il processo di integrazione delle minoranze identitarie (MARIA D’ARIENZO, *op. cit.*, p. 500.).

⁵⁷ VINCENZO PACILLO, *I delitti contro le confessioni religiose dopo la legge 24 febbraio 2006*, n. 85. *Problemi e prospettive di comparazione*, Giuffrè, Milano, 2007, p. 179 s.

⁵⁸ ROBERTO GATTI, *op. cit.*, p. 918.

secondo cui “la tolleranza è l’armonia nella differenza”⁵⁹.

Superate le originarie accezioni di sopportazione e di accettazione obbligatoria, la tolleranza è divenuta “armonia”, ovvero qualcosa che attiene all’accordo, alla concordia tra le parti, seppur profondamente differenti tra loro. La dichiarazione non vuole enunciare semplicemente un principio etico, ma anche e soprattutto “una necessità politica e giuridica”, infatti l’art. 2 attribuisce agli Stati un ruolo attivo per garantire l’effettività della tolleranza e con essa la tutela dei diritti umani.

La tutela della tolleranza non può essere demandata esclusivamente alle Autorità nazionali ed internazionali, è necessario l’impegno individuale dei singoli cittadini e per questo si reputa indispensabile un ruolo attivo anche delle scuole e delle università, affinché, promuovendo tale principio, facciano sì che questo diventi patrimonio comune a tutti⁶⁰.

I principi contenuti nella Dichiarazione del 1995 non costituiscono una novità nell’ordinamento internazionale⁶¹, l’elemento interessante ed innovativo sta nel fatto che tale documento è stato approvato all’unanimità, anche da Stati che non si distinguono per spirito di tolleranza. Questo “può costituire un elemento di forza non indifferente per quelle personalità e quei gruppi che in tali paesi si battono per la tolleranza, la convivenza pacifica, la dignità,

⁵⁹ Dichiarazione di principi sulla tolleranza, art. 1: “1.1 La tolleranza è il rispetto, l’accettazione e apprezzamento della ricchezza e della diversità delle culture del nostro mondo, delle nostre modalità d’espressione e dei nostri modi di esprimere la nostra qualità di esseri umani. È incoraggiata dalla conoscenza, dall’apertura mentale, dalla comunicazione e dalla libertà di opinione, di coscienza e di fede. La tolleranza è l’armonia nella differenza. Essa non è solo un obbligo d’ordine etico: è, allo stesso tempo, una necessità politica e giuridica. La tolleranza è una virtù che rende possibile la pace e contribuisce a sostituire alla cultura della guerra una cultura di pace. 1.2 La tolleranza non è né concessione, né accondiscendenza, né compiacenza. La tolleranza è, prima di tutto, un atteggiamento attivo, animato dal riconoscimento dei diritti universali della persona umana e delle libertà fondamentali dell’altro. In nessun caso la tolleranza potrà essere invocata per giustificare attentati a tali virtù fondamentali. La tolleranza deve essere praticata dai singoli individui, dai gruppi e dagli Stati. 1.3 La tolleranza è la chiave di volta dei diritti dell’uomo, del pluralismo (incluso il pluralismo culturale), della democrazia e dello Stato di diritto. Essa implica il rifiuto del dogmatismo e dell’assolutismo e rafforza le norme enunciate dagli strumenti internazionali relativi ai diritti dell’uomo. 1.4 In conformità al rispetto dei diritti dell’uomo, praticare la tolleranza significa: non tollerare l’ingiustizia sociale, non rinunciare alle proprie convinzioni, non fare concessioni in proposito. La pratica della tolleranza implica che ciascuno possa scegliere le proprie convinzioni liberamente e che accetti che gli altri godano della medesima libertà. Significa accettare che gli esseri umani, caratterizzati naturalmente dalla diversità del proprio aspetto fisico, della propria situazione, del proprio modo di esprimersi, dei propri comportamenti e dei propri valori, abbiano il diritto di vivere in pace e continuare ad essere ciò che sono. Essa significa altresì che nessuno deve imporre le proprie opinioni ad altri”.

⁶⁰ Si veda l’art. 3 della Dichiarazione.

⁶¹ FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *La “Dichiarazione” dell’UNESCO sulla tolleranza*, in *Rivista degli studi politici internazionali*, 1996, p. 59.

l'eguaglianza e il rispetto della persona umana"⁶².

La tolleranza assume così a valore fondamentale per lo Stato democratico e pluralista, in cui si riconosce la "comune condizione umana" di tutti i consociati.

6. Istanze di riconoscimento da parte delle minoranze identitarie

La società odierna, così come descritta nei paragrafi precedenti, è caratterizzata da un coacervo di gruppi, differenti per religione, lingua, etnia, cultura. Questi gruppi si trovano nella difficile condizione di voler, da un lato integrarsi nella comunità sociale, dall'altro difendere e tutelare la propria cultura.

Sostanzialmente le minoranze identitarie reclamano il diritto a "coltivare e trasmettere alle generazioni future le proprie tradizioni e le proprie pratiche sociali"⁶³.

In realtà, tali istanze non rappresentano idee peregrine di gruppi minoritari, bensì veri e propri diritti riconosciuti e tutelati nell'ordinamento internazionale. Nel "Patto per i diritti civili e politici", stipulato a New York nel 1966, all'art. 27 si afferma che «in quegli Stati, nei quali esistono minoranze etniche, religiose o linguistiche, gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, in comune con gli altri membri del proprio gruppo». Interessante è analizzare il concetto di "*vita culturale*" utilizzato nel Patto, con cui si fa riferimento al "patrimonio non solo di conoscenze, ma anche di credenze, di costumi e stili di vita, modelli di comportamento, che sono «acquisiti e tramandati attraverso simboli e rappresentano le acquisizioni specifiche di un gruppo di uomini⁶⁴»"⁶⁵. In pratica con tale espressione ci si richiama non genericamente alla cultura di tutta la società, bensì a quella delle piccole comunità, portatrici di forti elementi identitari⁶⁶. Si è così creato un vero e proprio "diritto alla vita culturale", la cui utilità viene però contestata da parte della dottrina⁶⁷, in quanto

⁶² FRANCESCO MARGIOTTA BROGLIO, *op. cit.*, p. 55.

⁶³ SERGIO FERLITO, *op. cit.*, p. 42.

⁶⁴ PETER HABERLE, *Per una dottrina della Costituzione come scienza della cultura*, Carocci, Roma, 2001, p. 20.

⁶⁵ NICOLA COLAIANNI, *Eguaglianza e diversità culturali e religiose: un percorso costituzionale*, Il Mulino, Bologna, 2006, p. 30.

⁶⁶ NICOLA COLAIANNI, *op. cit.*, p. 30.

⁶⁷ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *Il multiculturalismo...*, cit., p. 10 ss.; ALESSANDRA FACCHI, *I diritti nell'Europa multiculturale. Pluralismo normativo e immigrazione*, Laterza, Roma-Bari, 2001, p. 24 ss.

ritenuto privo di un carattere autonomo, innovativo, essendo riconducibile al novero dei diritti civili⁶⁸.

Nella società multiculturale le istanze sollevate dai gruppi identitari hanno carattere collettivo, infatti “reclamano tolleranza e riconoscimento *per il gruppo come tale* e solo indirettamente rivendicano diritti per i singoli individui che lo compongono”⁶⁹. Uno Stato semplicemente pluralista⁷⁰ tende a relegare tali istanze nella sfera individuale, negando ad esse rilevanza pubblica collettiva, ma così facendo “priva le minoranze di quella ‘*pari dignità sociale*’ che riconosce di fatto solo ai ‘*più uguali*’ e che l’articolo 3 della nostra Costituzione garantisce invece a tutti”⁷¹.

Il fatto che la domanda di riconoscimento non provenga più esclusivamente dai gruppi religiosi, ma anche da comunità etniche e culturali⁷² crea particolari problemi, in quanto la nostra società è aperta più al riconoscimento di istanze religiose, nel rispetto della libertà religiosa in tutte le sue forme e manifestazioni, che ad accogliere delle condotte sociali frutto delle ataviche tradizioni di tali gruppi identitari, che però, spesso, proprio nella religione affondano le radici (si pensi, per mero esempio, alla poligamia ed al concubinato). Sono questi comportamenti, più dei rituali religiosi, che possono destabilizzare la comunità ospite⁷³.

Provocatoriamente A.E. Galeotti afferma che un gruppo minoritario “non può che rivendicare il riconoscimento pubblico della propria diversità attraverso un gesto visibile e provocatorio, che non possa passare inosservato”⁷⁴, in quanto solo dando visibilità alle proprie richieste sarà possibile prima o poi ottenerne il riconoscimento. Dietro tali rivendicazioni c’è “un problema di inclusione pubblica di una differenza sia essa religiosa, etica o culturale, dietro la quale c’è una minoranza che da quella differenza è definita e che, a causa di quella differenza, non gode dello *status* di cittadinanza degli altri cittadini”⁷⁵. Infatti spesso “le domande di riconoscimento non sono necessariamente formulate in un’ottica differenzialista, ma esprimono il più sovente

⁶⁸ NICOLA COLAIANNI, *op. cit.*, p. 30 s.

⁶⁹ SERGIO FERLITO, *op. cit.*, p. 42.

⁷⁰ Si attribuisce a tale concetto il significato specificato nel I paragrafo del presente contributo, ovvero di realtà sociale con differenze comunque omologabili e riconducibili alla cultura maggioritaria.

⁷¹ SERGIO FERLITO, *op. cit.*, p. 34.

⁷² GIACOMO MARRAMAO, *op. cit.*, p. 200 ss.

⁷³ SERGIO FERLITO, *op. cit.*, p. 42 ss.

⁷⁴ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *La tolleranza*, cit., p. 119.

⁷⁵ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *op. cit.*, p. 121.

la volontà d'integrazione sociale e politica"⁷⁶.

Pur partendo dal presupposto che "la richiesta di riconoscimento non implica che il credo o lo stile di vita diversi debbano essere condivisi o approvati, quanto che vengano pubblicamente accettati come parte della gamma di variazioni 'normali' e che quindi non marchino più i loro portatori con un'identità collettiva stigmatizzata dall'esclusione"⁷⁷. Di fatto il riconoscimento è legato al rispetto dovuto, sempre e comunque, alla dignità umana di cui ogni individuo è portatore, prescindendo dall'accettazione o dalla condivisione delle sue idee. In questo processo di armonizzazione della società, così come teorizzato dall'Unesco, è doveroso "respingere quelle pratiche comportamentali che contrastano in modo irreparabile con elementari principi di civiltà"⁷⁸.

La questione del riconoscimento diviene complessa soprattutto allorquando questo è preteso per condotte che "non siano in armonia con i principi fondamentali della convivenza e particolarmente con i valori primari alla radice dell'identità del nostro Paese"⁷⁹, in quanto "ci sono dei valori che, seppur attraverso difficili equilibri, si sono affermati e consolidati, e costituiscono le radici profonde dell'ordine normativo ed istituzionale, oltre a rappresentare il quadro di riferimento concettuale perché l'intero ordinamento conservi omogeneità ed unità"⁸⁰.

Alla luce di tutte queste valutazioni, non è più ammissibile una posizione neutralista dello Stato⁸¹, il quale deve necessariamente trovare delle soluzioni in grado di soddisfare le istanze delle minoranze, nel rispetto dei principi e dei valori fondamentali del nostro ordinamento.

Il processo di riconoscimento non può fondarsi su di una valutazione critica del contenuto delle condotte delle comunità minoritarie, ciò comporterebbe un giudizio di valore, inevitabilmente influenzato dagli "standard sociali dominanti"⁸². Lo Stato è tenuto esclusivamente ad accertare l'eventuale violazione

⁷⁶ MATTEO GIANNI, *Riflessioni sul multiculturalismo, democrazia e cittadinanza*, in *Quad. Dir.Pol.Eccl.*, 2000, I, p. 21. Concetto ripreso da WILL KYMLICKA-WAYNE NORMAN, *Return of Citizen, A survey of recent Work of Citizenship Theory*, in *Ethicks*, 1994, II, p. 352 ss.

⁷⁷ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *op. cit.*, p. 123.

⁷⁸ CARLO CARDIA, *I principi di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2005 p. 191.

⁷⁹ RAFFAELE BALBI, *Diritto ed esigenze di una società multiculturale e multireligiosa: premesse introduttive*, in *Multireligiosità e reazione giuridica*, a cura di Antonio Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2008, p. 34.

⁸⁰ RAFFAELE BALBI, *op. cit.*, p. 37, su tale posizione vedi anche LETIZIA MANCINI, *Società multiculturale e diritto italiano. Alcune riflessioni*, in *Quad. Dir.Pol.Eccl.*, 2000, I, p. 83 ss.

⁸¹ SERGIO FERLITO, *op. cit.*, p. 31 ss.

⁸² ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *Multiculturalismo...*, cit., p. 41.

dei diritti, prescindendo da ogni apprezzamento sul merito⁸³. Compiute tutte le necessarie considerazioni, lo Stato deve provvedere al riconoscimento, essendo questo “strumentale all’inclusione piena dei membri delle minoranze nella città democratica”⁸⁴. Tale sostanziale legittimazione, compiuta in favore dei gruppi minoritari, può comportare l’attribuzione nei loro confronti di trattamenti differenziati, al fine esclusivo di superare gli squilibri esistenti rispetto alla comunità maggioritaria⁸⁵. Tale atteggiamento di apertura nei confronti della diversità deve però confrontarsi con un pericolo reale, ovvero l’acuirsi dell’ostilità della maggioranza nei confronti dei gruppi minoritari, soprattutto in quanto “esasperata” dai privilegi che di fatto vengono a questi concessi⁸⁶.

7. Integrazione e tolleranza: opzioni possibili per evitare i conflitti identitari

I conflitti identitari, cui più volte si è fatto riferimento nei precedenti paragrafi⁸⁷, costituiscono un pericolo concreto, un *vulnus* alla stabilità sociale e politica della società contemporanea. Questi contrasti trovano la loro genesi non solo nelle istanze di riconoscimento sollevate dai gruppi minoritari⁸⁸, ma anche nella concessione di detto riconoscimento, che, infatti, può far insorgere l’ostilità della maggioranza che vede in tale elargizione uno svilimento della propria posizione⁸⁹.

Tale *status quo* rende indispensabile un deciso intervento della politica, atto ad evitare le nefaste conseguenze della deriva estremista, che i conflitti identitari possono innescare. In un contesto dagli equilibri così precari, il *munus* affidato alla politica è di estrema importanza e delicatezza. L’atteggiamento dello Stato nei confronti dei gruppi minoritari influenza inevitabilmente la condotta dei cittadini verso tali gruppi. Allorquando lo Stato dispone una politica di scarso rispetto nei riguardi di una determinata categoria di per-

⁸³ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *op. cit.*, p. 40 ss.

⁸⁴ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *op. cit.*, p. 39.

⁸⁵ Posizione condivisa da RAFFAELE BOTTA (*op. cit.*, p. 25) e da ANNA ELISABETTA GALEOTTI (*op. cit.*, p. 41).

⁸⁶ In merito si confrontino gli scritti di RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, p. 25; GIACOMO MARRAMAO, *op. cit.*, p. 200 ss.; RAFFAELE BALBI, *op. cit.*, p. 34.

⁸⁷ Si vedano in particolare i paragrafi nn. 3 e 6 del presente contributo.

⁸⁸ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *op. cit.*, p. 30 ss

⁸⁹ Cfr. RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, p. 25; GIACOMO MARRAMAO, *op. cit.*, p. 200 ss.; RAFFAELE BALBI, *op. cit.*, p. 34.

sone, la popolazione si sente implicitamente autorizzata ad attuare condotte discriminatorie nei loro confronti⁹⁰.

Tra tutte le possibili risposte politiche che lo Stato può dare ai problemi connessi all'odierna società multiculturale, quelle dell'integrazione e della tolleranza appaiono, a nostro parere, tra le più razionali e condivisibili.

L'esperienza ha dimostrato come l'estensione dei diritti di libertà o l'applicazione del principio di eguaglianza ai gruppi minoritari non sia sufficiente a garantire "la pace pubblica tra i consociati"⁹¹.

Oggi l'accettazione della diversità non costituisce solo una delle opzioni possibili, ma una necessità storica⁹², per questo appare indispensabile un deciso intervento del legislatore finalizzato ad imporre il rispetto dei diritti e della dignità altrui, anche tramite l'emanazione di norme penali contro la discriminazione⁹³.

Se l'accettazione delle differenze costituisce una necessità storica, allora l'integrazione e la tolleranza rappresentano gli strumenti preferibili per realizzarla, in quanto la prima delinea una valida risposta agli scontri multiculturali⁹⁴ e la seconda "rappresenta un gesto simbolico di accettazione e legittimazione delle differenze entro le opzioni considerate normali nella società"⁹⁵.

Di fatto la tolleranza costituisce uno dei principi guida della società democratica⁹⁶ e la soluzione principale alle situazioni di crisi, in quanto idonea a garantire la pacifica convivenza⁹⁷.

Per i gruppi minoritari la tolleranza ha una duplice valenza, rappresentando non solo la conquista del riconoscimento pubblico, ma anche "un segnale politico tangibile dell'illegittimità della discriminazione e dei pregiudizi sociali"⁹⁸.

Il ruolo politico e sociale della tolleranza è enunciato con particolare chiarezza dall'art. 1.3 della già citata Dichiarazione Unesco, laddove si afferma che: "la tolleranza è la chiave di volta dei diritti dell'uomo, del pluralismo

⁹⁰ MATTEO GIANNI, *op. cit.*, p. 22 s.

⁹¹ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 179; si veda anche ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *op. cit.*, p. 44 ss.

⁹² RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, p. 26.

⁹³ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 179 s.; RAFFAELE BOTTA, *op. cit.*, p. 38 s.

⁹⁴ CARLA RICCI, *op. cit.*, p. 51.

⁹⁵ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *op. cit.*, p. 40.

⁹⁶ MARIA D'ARIENZO, *op. cit.*, p. 499 ss.

⁹⁷ MICHAEL WALZER, *Sulla tolleranza*, Laterza, Roma-Bari, 1998, p. 127 e MARIA LAURA LANZILLO, *op. cit.*, p. 133.

⁹⁸ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *La tolleranza...*, cit., p. 165.

(incluso il pluralismo culturale), della democrazia e dello Stato di diritto. Essa implica il rifiuto del dogmatismo e dell'assolutismo e rafforza le norme enunciate dagli strumenti internazionali relativi ai diritti dell'uomo".

Emblematica è la scelta fatta dal legislatore portoghese nella legge 16/2001 sulla libertà religiosa, che all'art. 7 così recita: "i conflitti fra la libertà di coscienza, di religione e di culto di una persona e quella di un'altra saranno risolti con tolleranza, in modo da rispettare per quanto possibile la libertà di ciascuna". Per il Portogallo la tolleranza non è più solo un principio etico che dovrebbe influenzare la condotta individuale, ma rappresenta un "criterio legale sussidiario rispetto a quello di libertà"⁹⁹, cui necessariamente si deve ricorrere per dirimere i possibili conflitti relativi all'esercizio della libertà di religione, di coscienza e di culto, sia a livello individuale che nelle organizzazioni collettive¹⁰⁰. In base alla nuova funzione assunta nell'ordinamento portoghese la tolleranza "costituisce il criterio di opposizione ad ogni forma di intolleranza e intransigenza nei rapporti interpersonali ed interreligiosi"¹⁰¹.

Tolleranza ed integrazione assumono massima rilevanza nell'ambito del fenomeno dell'immigrazione, poiché se è vero che il multiculturalismo non possa sintetizzarsi esclusivamente in tale fenomeno, è pur vero che questo ne costituisca la parte preponderante¹⁰². Il processo di integrazione dei gruppi immigrati passa necessariamente attraverso l'estensione nei loro confronti dei diritti di cittadinanza nel rispetto della propria identità¹⁰³.

In tale contesto l'estensione dei diritti di cittadinanza non mira all'omologazione dei gruppi identitari minoritari, bensì alla loro integrazione nel tessuto sociale, in totale rispetto della loro identità culturale, fatta salva la tutela dei principi supremi del nostro ordinamento.

Questa posizione è stata condivisa anche dal legislatore italiano, che nell'art. 3 della legge 40/1998, nel tracciare le linee guida del *Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato*, afferma che compito precipuo di detto documento sia, tra gli altri, quello di individuare i criteri generali per "l'inserimento sociale e l'integrazione culturale delle persone, purché non confliggenti con l'ordinamento giuridico".

Lo Stato italiano, come emerge dalla legge 40/98 e dai documenti pro-

⁹⁹ SERGIO FERLITO, *La legge portoghese di libertà religiosa*, in *Dir. Eccl.*, I, 2003, p. 85.

¹⁰⁰ SERGIO FERLITO, *op. cit.*, p. 85 s.

¹⁰¹ MARIA D'ARIENZO, *op. cit.*, p. 509.

¹⁰² In merito si vedano i paragrafi nn. 2-3 del presente scritto.

¹⁰³ LETIZIA MANCINI, *op. cit.*, p. 81; VALERIO TOZZI, *op. cit.*, p. 164.

grammatici che a partire dal 1998, a cadenza triennale, sono stati emanati, ha optato per la politica della tolleranza e dell'integrazione, ritenendole le soluzioni preferibili per le potenziali situazioni critiche emergenti dalla odierna società multiculturale.

8. *I difficili limiti della tolleranza: il paradosso della tolleranza*

La società democratica è, lo si ribadisce, caratterizzata da un forte pluralismo culturale identitario ed ideologico, inevitabilmente ciò comporta la nascita e lo sviluppo in seno ad essa di gruppi antidemocratici, razzisti ed intolleranti.

Il principio di ragionevolezza su cui si fonda la tolleranza necessita di reciproca disponibilità tra le parti che debbono essere, quantomeno, propense ad ascoltare le ragioni altrui¹⁰⁴. L'esistenza di gruppi, in cui tale inclinazione al confronto è assente, rende particolarmente complessa la convivenza sociale, ma anche la posizione dello Stato, che, professandosi tollerante, è tenuto a confrontarsi con soggetti che tali non sono, con il rischio concreto di acuire la crisi in cui il sistema statale già versa¹⁰⁵, nonché di ammettere la violazione della dignità individuale¹⁰⁶.

Si ha intolleranza allorché si cerca di "imporre con strumenti coattivi le proprie idee etiche agli altri"¹⁰⁷, istigando alla discriminazione di soggetti portatori di caratteri (etnici, culturali, religiosi) difforni da quelli della maggioranza.

Lo Stato è chiamato ad assumere una difficile decisione, ovvero scegliere se tollerare o meno gli intolleranti. La complessità di tale scelta è accentuata dalla circostanza che molto spesso l'individuazione di soggetti intolleranti non è così agevole, infatti, come correttamente osserva Gatti, non solo un intollerante può artificiosamente dissimulare una condotta tollerante, ma bisogna anche valutare che, di sovente, le accuse di intolleranza sono sollevate al solo fine di screditare gli avversari¹⁰⁸.

In un contesto così complesso e delicato, allo Stato democratico si presentano sostanzialmente due possibili opzioni.

¹⁰⁴ KARL POPPER, *Congetture e confutazioni*, Il Mulino, Bologna, 1972, p. 604.

¹⁰⁵ MARIA LAURA LANZILLO, *op. cit.*, p. 133.

¹⁰⁶ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 165.

¹⁰⁷ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 165.

¹⁰⁸ ROBERTO GATTI, *op. cit.*, p. 919 s.

La prima, fondata su di una visione oltranzista della tolleranza, ritiene che lo Stato debba confrontarsi con tutte le voci critiche, anche con quelle potenzialmente pericolose e violente, accettando, quindi, tutti i relativi rischi, al fine di mantenere puro ed inalterato il suo spirito democratico¹⁰⁹.

La seconda tesi, invece, considera ammissibile disporre dei limiti alla tolleranza per perseverarne la concreta attuazione¹¹⁰. Questa concezione si fonda sulla condivisibile constatazione che in ogni ordinamento esiste un nucleo di valori inviolabili, che non possono essere in alcun modo sacrificati, neppure sull'altare della tolleranza¹¹¹.

Questo *modus vivendi* si riscontra anche nella già citata *Epistola de tolerantia* di John Locke, in cui si afferma: "il magistrato non deve tollerare alcun dogma avverso alla società umana o ai buoni costumi necessari alla conservazione della società civile"¹¹².

Entrambe le opzioni comportano dei rilevanti rischi per la sopravvivenza dello Stato democratico, in quanto accettare passivamente qualsiasi forma di intolleranza in nome della "tolleranza pura" significa prestare il fianco agli attacchi dei gruppi razzisti ed antidemocratici, con il pericolo di ledere le fondamenta stesse dello Stato democratico, così come avvenne nella Repubblica di Weimar, la cui capitolazione fu dovuta principalmente all'atteggiamento di tolleranza assunto nei confronti del nazionalsocialismo¹¹³. Seguendo invece la seconda teoria e partendo dalla necessità di tutelare il sistema democratico ed il complesso di valori su cui esso si fonda, si deve tener ben presente un'altra concreta minaccia, ovvero che i limiti della tolleranza possano comportare una sensibile riduzione della natura liberale dello Stato stesso, creando forme di democrazia attenuata¹¹⁴.

Alla luce di ciò si arguisce che gli eventuali limiti della tolleranza debbono essere il frutto di un attento bilanciamento tra le esigenze di tutela ed i potenziali rischi di destabilizzazione del sistema¹¹⁵.

¹⁰⁹ ALFONSO DI GIOVANE, *I confini della manifestazione del pensiero*, Giuffrè, Milano, 1988, p. 69 ss. Tale concezione è propria sia della corrente più radicale del pensiero liberale, tra gli altri si veda LUIGI EINAUDI (*Il Buongoverno*, Laterza, Roma-Bari, 2004), ma anche di esimi esponenti del pensiero marxista come HERBERT MARCUSE (*La tolleranza repressiva*, in *Critica alla tolleranza*, Einaudi, Torino, 1968).

¹¹⁰ ALFONSO DI GIOVANE, *op. cit.*, p. 72 s. La tesi dell'autore è riconducibile al c.d. "liberalismo armato".

¹¹¹ ALFONSO DI GIOVANE, *op. cit.*, p. 73.

¹¹² JOHN LOCKE, *op. cit.*, p. 293.

¹¹³ ALFONSO DI GIOVANE, *op. cit.*, p. 72.

¹¹⁴ ALFONSO DI GIOVANE, *op. cit.*, p. 73.

¹¹⁵ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *Il multiculturalismo*, cit., p. 148.

Emerge in tal modo il paradosso della tolleranza secondo cui “tollerare anche gli avversari della tolleranza, significa mettere a repentaglio quest’ultima, poiché se gli intolleranti avessero la meglio, la prima ad essere sacrificata sarebbe proprio la tolleranza”¹¹⁶.

Questo è l’enigma con cui ci si deve confrontare, nella consapevolezza che se da un lato la tutela della dignità umana comporta necessariamente la repressione della intolleranza¹¹⁷, dall’altro l’adesione acritica al paradosso della tolleranza implica il rischio concreto che si sfoci in condotte di tipo intollerante¹¹⁸.

9. *Lo Stato e l’intolleranza: pregi e difetti delle diverse soluzioni elaborate dalla dottrina*

Il paradosso della tolleranza non richiama problematiche esclusivamente teoriche, bensì fenomeni comunemente riscontrabili nella società multiculturale e multi-etnica. È sufficiente pensare alle condotte talvolta tenute dagli immigrati appartenenti a correnti radicali dell’islamismo ed a come questi assumano atteggiamenti di sostanziale intolleranza nei confronti delle donne ed in generale di coloro che manifestano posizioni contrastanti con il loro radicalismo.

Il paradosso della tolleranza è stato oggetto della speculazione di numerosi autori, che, anche per l’influenza del proprio background culturale ed ideologico, sono giunti a conclusioni diverse e spesso contrapposte. Sebbene l’indirizzo generale sia quello di riconoscere la necessità di limitare la tolleranza concessa agli intolleranti, a tale conclusione giungono attraverso percorsi speculativi originali ed autonomi.

La teoria della tolleranza pura, seguita in particolare dalla corrente del liberalismo radicale, lo si ribadisce, rifiuta la possibilità di qualsiasi limitazione all’esercizio della tolleranza, per il timore che ciò possa in qualche modo corrompere la purezza dello Stato democratico, che proprio nella tolleranza ha un suo cardine.

Interessante è vedere come alla decisione di non disporre limiti alla tolleranza giunga anche Norberto Bobbio, adducendo, però, motivazioni profondamente diverse da quelle dei “puristi”.

¹¹⁶ ROBERTO GATTI, *op. cit.*, p. 920.

¹¹⁷ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 167.

¹¹⁸ RAINER FORST, *I limiti della tolleranza*, in *Teoria Politica*, 2001, II, p. 4 s.

Bobbio parte dal presupposto che “tutte le idee debbono essere tollerate tranne quelle che negano l’idea stessa di tolleranza”¹¹⁹. Chiaramente si evince da una tale affermazione il valore assoluto attribuito alla tolleranza e la necessità di tutelarla da qualsiasi forma di attacco.

Nonostante una posizione così chiara e netta, Bobbio sostiene che si debba assumere un atteggiamento di apertura nei confronti dei soggetti intolleranti. Il filosofo ritiene che i tolleranti, al pari degli intolleranti, siano uomini di parte, portatori di una propria verità, che mirano a far prevalere su quella degli altri. L’elemento discriminante, che distingue il tollerante dall’intollerante, sta, dunque, nel metodo scelto per far prevalere la propria verità, infatti, mentre il primo sceglie la strada del confronto e del dialogo, il secondo opta per la violenza e la contrapposizione¹²⁰.

Bobbio crede nel valore pedagogico e persuasivo della tolleranza¹²¹ e di conseguenza ritiene che l’intollerante debba essere mantenuto nel seno della società democratica, escludendo qualsiasi atto di discriminazione o di ghettizzazione. Solo in questo modo è possibile per il soggetto, originariamente intollerante, comprendere la fallacità delle sue convinzioni e “convertirsi” alla tolleranza. Secondo tale *modus vivendi* è “meglio una libertà sempre in pericolo ma espansiva che una libertà protetta ma incapace di svilupparsi. Solo una libertà in pericolo è capace di rinnovarsi. Una libertà incapace di rinnovarsi si trasforma presto o tardi in una nuova schiavitù”¹²². Siamo oltre l’ottimismo di J. S. Mill, secondo cui sicuramente gli intolleranti possono essere “convertiti” con il semplice confronto¹²³, in Bobbio c’è la consapevolezza che tale opera di “conversione” possa fallire, ma allo stesso tempo c’è il convincimento che il fallimento sia preferibile ad uno Stato che, negando i suoi principi, perda la sua essenza di libertà e democrazia.

Altri autori si sono posti in netta contrapposizione alla dottrina della “tolleranza pura”, affermando che, proprio per tutelare i principi fondamentali dell’ordinamento, sia necessario disporre limiti alla tolleranza. In base a questa concezione moderata, la società democratica necessariamente deve accettare l’esistenza dei gruppi intolleranti, ma allo stesso tempo ha il dovere di proteggere se stessa, interdicensi loro l’accesso al potere politico.

¹¹⁹ NORBERTO BOBBIO, *op. cit.*, p. 211.

¹²⁰ NORBERTO BOBBIO, *Letà dei diritti*, Einaudi, Torino, 1990, p. 239 s.

¹²¹ NORBERTO BOBBIO, *op. cit.*, p. 240 s. . Posizioni simili si possono ritrovare anche in TOMMASO MORO, *Utopia*, a cura di Luigi Firpo, Guida, Napoli, p. 287 e in JOHN LOCKE, *op. cit.*, p. 165.

¹²² NORBERTO BOBBIO, *op. cit.*, p. 250.

¹²³ JOHN STUART MILL, *Sulla libertà*, Il Saggiatore, Milano, 1993.

Tale interdizione non deve comportare alcuna limitazione all'esercizio dei diritti e delle libertà per i gruppi intolleranti, i quali possono riunirsi e fare propaganda, lo Stato deve imporre loro semplicemente di non abbandonare mai lo *status* di "setta"¹²⁴.

Secondo tale corrente di pensiero l'interdizione, anche solo dall'accesso alla competizione politica, è una necessità.

La Storia è maestra ed insegna. Nella democratica Repubblica di Weimar si diede libero accesso alle elezioni politiche al partito nazionalsocialista di Hitler, che, raggiunto il potere tramite le legittime strade previste dalla Costituzione, instaurò un regime razzista ed intollerante che devastò la Germania e l'Europa.

Nella società multiculturale la tolleranza è un'esigenza da cui non si può prescindere¹²⁵. Le idee degli altri possono essere tollerate indipendentemente dal loro contenuto, sempre che si attengano al principio del *neminem laedere*, in rispetto della dignità umana e del concetto di reciprocità. In pratica sarebbe possibile tollerare gli altri sempre che la loro condotta restasse nei limiti del lecito non arrecando danni a terzi.

Il concetto di "danni a terzi", secondo queste posizioni moderate, rappresenta l'elemento discriminante per determinare i limiti della tolleranza.

C'è chi sostiene che perfino il razzismo, espressione per antonomasia dell'intolleranza, debba essere tollerato, infatti "l'oggetto della non-tolleranza pubblica non è la dottrina intollerante in quanto tale, ma sempre e soltanto i suoi effetti dannosi, potenziali o attuali, a terze persone o al sistema al suo insieme"¹²⁶. Un rifiuto indiscriminato del razzismo, come delle altre forme di intolleranza, non sarebbe auspicabile in quanto comporterebbe limitazione alla libertà di espressione. La determinazione dei danni, che legittimano l'apposizione di limiti alla tolleranza, costituisce un'operazione particolarmente complessa, infatti gli autori che sostengono questa posizione dibattono se prendere in considerazione solo i danni materiali o anche quelli morali e psichici¹²⁷. A prescindere dalla diatriba sulla natura del danno, appare condivisibile la posizione di Gatti quando afferma che "il ruolo dei pubblici poteri dev'essere circoscritto a quei casi in cui la professione di intolleranza si traduce, nei fatti, in comportamenti oggettivi a danno della convivenza pacifica e dei diritti altrui, contravvenendo concretamente alle condizioni

¹²⁴ MICHAEL WALZER, *op. cit.*, p. 111 ss.

¹²⁵ FRANCESCO BELVISI, *op. cit.*, p. 446.

¹²⁶ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *Il multiculturalismo*, cit, p. 151.

¹²⁷ ANNA ELISABETTA GALEOTTI, *La tolleranza...*, cit., p. 167 ss.

che consentono il mantenimento del patto sociale”¹²⁸.

Nel dibattito culturale grande eco ebbe il saggio sulla tolleranza scritto da H. Marcuse nel 1965¹²⁹, in cui si sollevavano aspre critiche verso la “tolleranza repressiva” normalmente esercitata nei paesi democratici. Il filosofo riteneva che si trattasse di una realtà alterata, in quanto mirante a consolidare le posizioni di potere esistenti ed a rafforzare le politiche conservatrici dei governi. Marcuse sosteneva la necessità di predisporre dei limiti precisi per la tolleranza, poiché, come egli afferma con grande chiarezza, “questa tolleranza non può essere indiscriminata ed uguale nei confronti dei contenuti dell’espressione, né nelle parole né nei fatti; non può proteggere le parole false e i fatti sbagliati che dimostrano che essi contraddicono e vanno contro la possibilità di liberazione. Tale tolleranza indiscriminata è giustificata nei dibattiti innocui, nella conversazione e nella discussione accademica; è indispensabile in un’impresa scientifica, nella religione privata. Ma la società non può essere priva di discriminazioni dove la pacificazione dell’esistenza, la libertà e la felicità stesse sono in pericolo: qui alcune cose non possono venir dette, alcune idee non possono venir espresse, alcune politiche non possono esser proposte, alcuni comportamenti non possono esser permessi senza fare della tolleranza uno strumento per la continuazione della schiavitù”¹³⁰. Partendo da un tale presupposto giunge ad affermare che “la vera pacificazione richiede il ritiro della tolleranza prima dei fatti, allo stadio della comunicazione verbale, di quella tramite la stampa e il cinema”¹³¹, in pratica riconosce la necessità della censura in presenza di un pericolo estremo per l’intera società. L’esigenza di tutelare i diritti dei soggetti discriminati deve prevalere sui diritti e sulle libertà costituzionalmente riconosciute ai soggetti intolleranti.

Sebbene l’impalcatura logica costruita da Marcuse sia condivisibile, ciò non può dirsi per la conclusione che ne trae, ovvero la necessità di non tollerare le idee riconducibili alla destra in quanto conservatrici, reazionarie ed intrinsecamente intolleranti.

Particolarmente efficaci appaiono le critiche sollevate da Bobbio in merito a tale concezione quando afferma che “una posizione di questo genere è inaccettabile. Chi distingue le idee buone dalle idee cattive? La tolleranza è tale solo se vengono tollerate anche le idee cattive. Contrapporre una tolleranza

¹²⁸ ROBERTO GATTI, *op. cit.*, p. 920.

¹²⁹ HERBERT MARCUSE, *op. cit.*, p. 77 ss.

¹³⁰ HERBERT MARCUSE, *op. cit.*, p. 84.

¹³¹ HERBERT MARCUSE, *op. cit.*, p. 100.

repressiva che viene rifiutata a una tolleranza emancipatrice che viene esaltata, vuol dire passare da una forma d'intolleranza ad un'altra"¹³².

La corrente di pensiero maggioritaria segue il principio secondo cui l'intolleranza è intollerabile. Questo rappresenta senza dubbio il modo più semplice per risolvere il problema dei limiti della tolleranza, ma "appare subito evidente che con la formuletta 'l'intolleranza è intollerabile' non si fa molta strada, in quanto proprio nella definizione iniziale di intolleranza è possibile, in realtà, essere tanto intolleranti da condannare in blocco chi non la pensa come noi"¹³³.

La difficoltà di determinare i confini della tolleranza è legata principalmente all'indeterminatezza di tale concetto. Con argomentazioni molto interessanti Forst nel suo saggio individua nel principio di giustizia le colonne d'Ercole oltre cui non è possibile spingersi senza sconfinare nell'intolleranza¹³⁴. Tale senso di giustizia deve avere carattere autonomo, non riconducibile semplicemente alla *communis opinio* della maggioranza. La materiale determinazione dei confini della tolleranza è un compito proprio della società civile¹³⁵. Se da un lato Forst professa la legittimità della "tolleranza zero" contro la violenza, dall'altro individua nella "possibilità empirica" il limite materiale all'esercizio della tolleranza, affermando che, in alcuni casi, sia necessario accettare condotte che razionalmente andrebbero rifiutate, e ciò solo per mere esigenze politiche in quanto la loro repressione comporterebbe costi troppo ingenti per la società¹³⁶.

Il paradosso della tolleranza ancora oggi resta un enigma irrisolto, infatti, come si è cercato di mostrare in questo breve e necessariamente incompleto *excursus*, le diverse soluzioni offerte da giuristi e filosofi sono tutte risultate, in un modo o in un altro, viziate, ma con tale enigma la società multiculturale è chiamata a confrontarsi quotidianamente.

Tralasciando momentaneamente l'ambito teorico, spostiamoci su alcuni risvolti pratici della problematica, per chiederci se chi pone in essere reato di vilipendio contro le confessioni religiose possa annoverarsi tra i soggetti intolleranti, se la natura intollerante di tale condotta dipenda dall'entità dell'offesa arrecata e dal destinatario della stessa ed, infine, se chi si renda colpevole di offesa al sentimento religioso individuale debba essere tollerato ed in quali termini.

A siffatte domande si cercherà di dare una risposta.

¹³² NORBERTO BOBBIO, *L'età dei diritti*, cit., p. 247.

¹³³ RAINER FORST, *op. cit.*, p. 4.

¹³⁴ RAINER FORST, *op. cit.*, p. 9.

¹³⁵ RAINER FORST, *op. cit.*, p. 13.

¹³⁶ RAINER FORST, *op. cit.*, p. 14 s.

10. *Lo Stato e l'intolleranza: la posizione del legislatore italiano*

A questo punto appare opportuno analizzare come lo Stato Italiano abbia affrontato il problema degli intolleranti.

La materia della lotta alla discriminazione fu inizialmente disciplinata con la legge 654/75, che sanzionava le discriminazioni effettuate per motivi etnici o razziali¹³⁷. Tale norma non prevedeva alcun riferimento alla discriminazione religiosa, anche perché la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale*, approvata dall'ONU nel 1965, di cui la legge 654/75 è lo strumento di attuazione, nulla disponeva in merito¹³⁸. Questa lacuna è stata colmata solo dal decreto legge n. 122 del 1993 e dalla successiva legge di conversione n. 205/1993. Finalmente con tali disposizioni normative anche la religione entrò nel novero dei motivi di discriminazione perseguiti¹³⁹. Una delle innovazioni della riforma del 1993 fu che la natura illecita delle condotte sanzionate si individuò nei motivi discriminatori alla base delle stesse¹⁴⁰. Con grande chiarezza Chizzoniti spiega che "l'atto discriminatorio è un mero atto di trattamento diseguale che può proporsi come atto lecito e che la motivazione trasforma in atto penalmente perseguibile.

¹³⁷ Il testo originario dell'art. 3 della legge 654/75 così recitava: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione è punito con la reclusione da uno a quattro anni:

a) chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale;
b) chi incita in qualsiasi modo alla discriminazione, o incita a commettere o commette atti di violenza o di provocazione alla violenza, nei confronti di persone perché appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico o razziale.

È vietata ogni organizzazione o associazione avente tra i suoi scopi di incitare all'odio o alla discriminazione razziale. Chi partecipi ad organizzazioni o associazioni di tal genere, o presti assistenza alla loro attività, è punito per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da uno a cinque anni.

Le pene sono aumentate per i capi e i promotori di tali organizzazioni o associazioni".

¹³⁸ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 169 s. Tale silenzio fu dovuto ad esigenze di carattere politico, viste anche le pressioni dei paesi arabi e socialisti affinché non si affrontasse il problema della discriminazione religiosa.

¹³⁹ L'art. 1 di detta legge al comma 1 così recita: "l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, è sostituito dal seguente: Art. 3- 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'art. 4 della convenzione, è punito:

a) con la reclusione sino a tre anni chi diffonde in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero incita a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi".

¹⁴⁰ GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *Commento all'art. 1 della legge 205/1993*, in *Legislazione penale*, 1994, II, p. 174 s.

Ancora una volta l'attenzione si sposta sull'elemento soggettivo del reato, con l'inevitabile complicazione dell'accertamento dello stesso¹⁴¹.

Nell'economia generale del nostro discorso l'analisi dell'art. 1 della legge 205/1993 riveste grande importanza rappresentando la risposta che, di fatto, il legislatore italiano ha dato al problema della tolleranza. Lo Stato ha deciso di non tollerare gli intolleranti e di farlo in modo categorico, infatti non si è limitato ad una tutela generica per le condotte discriminatorie, ma ha previsto sia quella preventiva, sanzionando l'incitamento al compimento di atti discriminatori, sia quella repressiva, punendo le condotte discriminatorie materialmente poste in essere¹⁴².

La repressione dell'incitamento rappresenta uno dei punti nevralgici dell'intera normativa. Abbiamo già ricordato come l'incitamento sia perseguito anche se relativo a condotte che non costituiscono reato e ciò perché l'elemento illecito su cui la sanzione si fonda è rappresentato dai motivi discriminatori alla base dell'agire individuale¹⁴³. Così facendo il legislatore, in contrapposizione alla posizione assunta dalla maggioranza della dottrina¹⁴⁴, ha deciso di perseguire non solo le azioni intolleranti, ma anche le idee, ponendosi in tal modo in una posizione molto delicata nei confronti della tutela della libertà di religione, sancita dall'art. 19 della Costituzione e della libertà di espressione riconosciuta dall'art. 21¹⁴⁵. In realtà non si tratta di un problema nuovo in quanto era già sorto con la legge 654/75, che all'art. 3 perseguiva l'incitamento alla discriminazione nazionale, razziale o etnica. In generale i limiti alle libertà e ai diritti riconosciuti dalla Costituzione possono determinarsi solo in base al confronto tra interessi costituzionalmente rilevanti. Da una tale presupposto si evince come "le manifestazioni a sfondo razziale, lungi dal porre in discussione unicamente un determinato regime od assetto politico, rappresentano

¹⁴¹ ANTONIO G. CHIZZONITI, *Pluralismo confessionale e lotta all'intolleranza religiosa. La legge 205 del 1993 e l'Intesa con l'Unione delle Comunità israelitiche: brevi considerazioni di ordine sistematico*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 1997, II, p. 359.

¹⁴² GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 180 s.

¹⁴³ ANTONIO G. CHIZZONITI, *op. cit.*, p. 359.

¹⁴⁴ ROBERTO GATTI, *op. cit.*, p. 917 ss.

¹⁴⁵ ANTONIO G. CHIZZONITI, *op. cit.*, p. 360 s. Se da un lato si persegue l'intento di reprimere le azioni particolarmente disdicevoli, come quelle discriminatorie, dall'altro sorge il pericolo concreto di ridurre eccessivamente il novero delle condotte lecite, con il conseguente rischio che si reputi illecite ai sensi dell'art. 1 della legge 205/1993, ad esempio, la propaganda di credi arcaici fondati, di fatto, su condotte discriminatorie (come avviene nell'induismo). Al legislatore va riconosciuto il merito di aver avuto il coraggio di intervenire in un territorio molto impervio, laddove il confine tra il lecito e l'illecito non è chiaramente tracciato, dove bisogna trovare il giusto bilanciamento tra l'esigenza di reprimere gli atti discriminatori e l'obbligo costituzionale di garantire la libertà di pensiero e di religione (ANTONIO G. CHIZZONITI, *op. cit.*, p. 361).

la più totale negazione della ‘personalità’ dell’uomo come valore in sé, come soggetto portatore di qualità ed attributi che non tollerano alcuna forma di ‘gerarchia’ o di differenziazione fondata sull’appartenenza o meno ad una determinata razza o gruppo sociale. La stessa Costituzione, per l’appunto, col porre alla base dei suoi ‘principi fondamentali’ la ‘personalità’ dell’uomo (art. 2) e la sua pari ‘dignità sociale’ (art. 3), sembra introdurre un limite invalicabile alla possibilità di attuare comportamenti suscettibili di favorire e legittimare il perseguimento di obiettivi contrastanti con il riconoscimento di tali valori”¹⁴⁶.

Questo settore è stato riformato dalla legge 85/2006, che con l’art. 13¹⁴⁷ ha sostanzialmente ridotto l’ambito delle condotte penalmente rilevanti, non perseguendo più l’incitamento, ma soltanto l’istigazione. Non si tratta solamente di una revisione lessicale, bensì di un notevole intervento sugli atti e sui comportamenti sanzionati. In ambito penale l’istigazione, per essere rilevante, deve mostrare un evidente nesso teleologico con la concreta attuazione della condotta illecita, nesso teleologico che costituisce la *condicio sine qua non* per l’applicazione della pena. L’incitamento, invece, è perseguito prescindendo dalla reale possibilità di concretizzarsi in atti, costituendo, di fatto, una sanzione irrogata alle idee¹⁴⁸. Nella recente riforma il legislatore ha voluto conformarsi alla dottrina maggioritaria secondo cui l’intolleranza debba perseguirsi solo quando si manifesta in azioni materiali¹⁴⁹, attenuando, in tal modo, anche la frizione che si era creata con gli articoli 19 e 21 della Costituzione.

Mentre alcuni giuristi ritengono che la riforma del 2006 non abbia mutato la sostanza della protezione offerta contro la discriminazione¹⁵⁰, altri sostengono che sia stata infausta avendo ridotto la tutela offerta contro la discriminazione, proprio nel momento in cui la società attraversa una fase di transizione,

¹⁴⁶ GIOVANNANGELO DE FRANCESCO, *op. cit.*, p. 178 s.

¹⁴⁷ Art. 13:” All’articolo 3, comma 1, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; »;

b) alla lettera b), la parola: «incita» è sostituita dalla seguente: «istiga»”.

¹⁴⁸ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p.174 s.

¹⁴⁹ ROBERTO GATTI, *op. cit.*, p. 920.

¹⁵⁰ ANTONIO G. CHIZZONOTI, *La tutela penale della confessioni religiose: prime note alla legge n. 85 del 2006 «Modifiche al codice penale in materia di reati d’opinione»*, in *Quad. Dir.Pol.Eccl.*, 2006, II, p. 448 s.

di trasformazione in senso multiculturale ed *ergo* più rilevante è divenuto il rischio di compimento di atti discriminatori ed intolleranti¹⁵¹.

Si è cercato finora di illustrare alcune delle conseguenze scaturite dalla rivoluzione multiculturale che ha coinvolto (e sconvolto) la società; si è sottolineato come ciò possa destabilizzare gli equilibri sociali delle comunità autoctone e come sia necessario ricorrere ad una politica di integrazione e tolleranza per evitare possibili conflitti identitari.

Da una realtà così complessa ed articolata, ove si è sempre in cerca di una strada per raggiungere un'acceettabile convivenza tra diversi, sorgono vari problemi concreti, spesso legati proprio all'individuazione del labile, impalpabile confine tra tolleranza ed intolleranza, tra libertà di parola, di religione e repressione di condotte discriminatorie, lesive della dignità altrui.

Proprio in tale solco ci apprestiamo a camminare nei prossimi paragrafi, cercando di individuare il ruolo di una disciplina controversa, come quella della tutela penale del sentimento religioso, nella società contemporanea.

11. *Tolleranza e superamento della tutela speciale del sentimento religioso in una società multiculturale*

Da quanto sin ora detto, si è visto come la società contemporanea abbia assunto un profilo nettamente multiculturale e multireligioso, con tutte le problematiche che da ciò conseguono e che nelle precedenti pagine si è cercato, in breve, di illustrare.

Rebus sic stantibus, dobbiamo chiederci come questa nuova realtà possa convivere con alcune disposizioni giuridiche del nostro ordinamento, la cui *ratio legis* non è riconducibile né alla tolleranza, né tanto meno alla ricerca di integrazione.

Particolarmente interessante, in relazione alle tematiche in esame, è analizzare il ruolo che, nell'odierna società multiculturale e multireligiosa, spetta alla tutela penale del sentimento religioso.

Per meglio valutare la valenza attuale di tale tutela, è da premettere che nell'emanazione di queste norme, la *ratio legis* del legislatore era quella di offrire protezione alla religione cattolica, non solo nella sua qualità di "religione di Stato", ma soprattutto quale "*instrumentum regni*".

Ai fini delle nostre valutazioni è opportuno considerare come già con l'avvento della Repubblica, superato il confessionismo di Stato, siano sorti

¹⁵¹ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 175 ss.

dubbi sulla legittimità della tutela penale speciale riconosciuta ex artt. 402 ss. del codice penale. Ciò ha avviato un lunghissimo iter di interpretazione giurisprudenziale durato circa mezzo secolo, posto in essere nell'intento di preservare la sopravvivenza di dette norme. Proprio con tale intenzione la Corte Costituzionale è, in più occasioni, intervenuta individuando, di volta in volta, quale oggetto tutelato dagli articoli 402 ss. c.p., beni giuridici differenti¹⁵². Si è così passati dalla tutela offerta alla "religione in sé" (come voluto dal legislatore fascista) a quella garantita alla religione cattolica in quanto professata dalla maggioranza degli italiani¹⁵³, per finire con la tutela del sentimento religioso individuale, quale valore afferente alla coscienza religiosa del singolo¹⁵⁴.

Tale ultima accezione è quella radicata e fatta propria dal legislatore nella novella del 2006, con questa normativa il sentimento religioso individuale è stato elevato "a rango di bene giuridico protetto in via diretta ed immediata, cancellando (almeno in parte) l'impostazione confessionista delle norme che emergeva dalla loro originaria impostazione"¹⁵⁵.

A questo punto è lecito domandarsi se in una società caratterizzata dal pluralismo ideologico e culturale, dove, almeno teoricamente, si ha rispetto per tutti i possibili atteggiamenti verso il fenomeno religioso, sia ancora ammissibile prevedere una tutela speciale esclusivamente nei confronti del sentimento religioso e, soprattutto, se questa rappresenti un elemento di ostacolo o di semplificazione nel percorso di integrazione sociale che la società multiculturale deve necessariamente compiere.

Interessante è osservare come già Siracusano, nel suo saggio "I delitti in materia di religione"¹⁵⁶, avesse sollevato dubbi in merito agli articoli 402 ss. del codice penale, lamentando che "il tipo di intervento penale in questione è, poi, per sua naturale dimensione, massiccio, penetrante, tendenzialmente 'intollerante' verso espressioni di pensiero (sia pure a loro volta, lontane da una civile tolleranza)"¹⁵⁷. Il giurista aveva già all'epoca ravvisato la striscian-

¹⁵² Per un esaustivo quadro sull'evoluzione giurisprudenziale e dottrinale in merito agli artt. 402 ss. c.p. si rimanda a NATASCIA MARCHEL, "Sentimento religioso" e bene giuridico. Tra giurisprudenza costituzionale e novella legislativa, Giuffrè, Milano, 2006.

¹⁵³ Si veda la sent. Corte Costituzionale, 30 Novembre 1957, n. 125, in *Giurisprudenza Costituzionale*, 1957, p. 1209 ss.

¹⁵⁴ Si veda sent. Corte Costituzionale, 18 Ottobre 1995, n. 440, in *Dir. Eccl.*, 1996, II, p. 13 ss.

¹⁵⁵ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 26. Come meglio si dirà in seguito (vedi par. 13 del presente contributo), l'autore ritiene che, di fatto, l'impronta confessionista continui a sussistere nel nostro ordinamento, a causa del mantenimento di alcuni concetti essenzialmente legati ad un'impostazione religiosa della società e del diritto.

¹⁵⁶ PLACIDO SIRACUSANO, *I delitti in materia di religione*, Giuffrè, Milano, 1983.

¹⁵⁷ PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 265.

te intolleranza insita nelle norme in esame, che, a suo parere, manifestano un sostanziale *favor religionis*. In realtà il codice penale andava ben oltre il *favor*, prevedendo espressioni di palese confessionismo, infatti all'art. 402 c.p. sanciva il reato di vilipendio contro la religione di Stato e all'art. 406 c.p. sanzioni ridotte per i reati di cui agli articoli 403, 404, 405 c.p. commessi contro i culti ammessi. Solo l'azione della Consulta ha permesso inizialmente l'eliminazione delle sperequazioni sanzionatorie e successivamente l'abrogazione dell'art. 402 c.p.¹⁵⁸.

Accogliendo sostanzialmente gli indirizzi della Corte Costituzionale, il legislatore, con la legge 85/2006, ha provveduto all'equiparazione dei regimi sanzionatori, prevedendo quali ipotesi di reato quella di vilipendio contro una confessione religiosa e quella di turbamento delle funzioni religiose¹⁵⁹ e disponendo, altresì, l'abrogazione dell'art. 406 c.p. .

L'intervento riformatore del legislatore, sebbene sia servito a conformare la materia alle indicazioni date dalla Consulta, in realtà ha destato forti dubbi in merito alla sua effettiva conformità al principio di laicità. Un ordinamento giuridico per essere veramente laico non deve aderire a nessuna delle "varie concezioni morali o religiose diffuse nella società"¹⁶⁰. Finalità precipua delle disposizioni penali è quella di garantire la prevenzione speciale e generale, infatti "compiti di moralizzazione, di programmazione pedagogica e di indottrinamento dei cittadini sono estranei al diritto penale laico e caratterizzano piuttosto sistemi giuridici a forte connotazione paternalistica e autoritaria"¹⁶¹. Ci si chiede, allora, se il legislatore con la riforma del 2006 non abbia voluto perseguire proprio un intento pedagogico e moralizzatore, mirando, di fatto, ad affermare la prevalenza dei convincimenti religiosi positivi rispetto a quelli negativi.

Che il problema non fosse solo nella difformità della tutela garantita alla religione cattolica rispetto a quella delle altre confessioni religiose, era già stato evidenziato da chi affermava come, pur nell'ipotesi di raggiungimento di equiparazione della tutela per tutte le confessioni religiose, il nucleo cen-

¹⁵⁸ Si vedano le sentenze 440/1995, 329/97, 327/2002, 168/2005, in merito si rimanda al successivo paragrafo del presente contributo. Per una valutazione completa dell'evoluzione giurisprudenziale in merito al bene giuridico protetto ex artt. 402 ss. e 724 c.p. si rimanda a MARIA CRISTINA IVALDI, *La tutela penale in materia religiosa nella giurisprudenza*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 203 ss.

¹⁵⁹ L'art. 405 c.p. è stato modificato disponendo l'equiparazione, indistintamente per tutte le confessioni religiose, della tutela offerta in caso di *turbatio sacrorum*.

¹⁶⁰ STEFANO CANESTRARI, *Quali sono gli elementi, positivi e negativi, che connotano in senso laico l'ordinamento*, in *Tavola Rotonda...*, cit., p. 325.

¹⁶¹ STEFANO CANESTRARI, *op. cit.*, p. 325.

trale del problema non sarebbe stato eliminato¹⁶², laddove si continuasse a garantire protezione ad un valore ideale quale è il sentimento religioso: difatti “la tutela di un valore ideale, se operata a prescindere da una verifica delle sue ripercussioni su un’effettiva esigenza personale, serve solo a combattere fatti devianti capaci di corrodere e modificare determinati modelli di comportamenti sociali consolidati in *ordini* più o meno vasti: il diritto penale viene allora adoperato per ostacolare le trasformazioni della società”¹⁶³.

La contemporanea società multiculturale è caratterizzata da uno stato di continuo divenire, di continua trasformazione, ciò appare in netta contrapposizione all’immobilismo connesso alla prevalenza di un sistema di valori ideali, che per sua natura mira a radicarsi nella società provocandone l’irrigidimento. Per evitare che questa tendenza all’immobilismo attecchisca, è indispensabile dare concreta attuazione al principio di laicità; solo così è possibile favorire la concreta e corretta applicazione dei principi di eguaglianza e libertà¹⁶⁴. Come noto la laicità non comporta una chiusura da parte dello Stato verso il fenomeno religioso, bensì la sostanziale equidistanza da tutte le possibili posizioni in merito a tale fenomeno. Lo Stato laico non può aderire a nessun complesso ideologico, pena il ritorno al confessionismo. Corollario della laicità è garantire totale rispetto a tutte le opinioni, in osservanza del pluralismo¹⁶⁵.

È da porre in evidenza anche un altro elemento di perplessità in merito alla legittimità della tutela penale del sentimento religioso, ovvero la compatibilità con la libertà di espressione sancita dall’art. 21 della Costituzione.

Si deve partire dal presupposto che la libertà di pensiero mira a tutelare coloro che “pensano in modo diverso. Non vi è un problema di libertà civili per coloro che pensano, parlano e scrivono secondo ‘l’ortodossia del tempo’¹⁶⁶, dal momento che l’esercizio di tale libertà «è tale soprattutto quando è ‘antagonistico’ della libertà: quando si dirige cioè contro l’universo dei valori costituiti, che è poi l’universo del potere¹⁶⁷»¹⁶⁸. Proprio la libera circolazione

¹⁶² ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico ed interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 413 ss. .

¹⁶³ ANTONIO VITALE, *op. cit.*, p. 421.

¹⁶⁴ STEFANO CANESTRARI, *op. cit.*, p. 328, ma anche GIUSEPPE CASUSCELLI, *La consulta e la tutela penale del sentimento religioso: “buoni motivi” e “cattive azioni” (nota Corte Cost. n. 329 del 1997)*, in *Quad. Dir.Pol.Eccl*, 1998, III, p. 1007.

¹⁶⁵ STEFANO CANESTRARI, *op. cit.*, p. 328.

¹⁶⁶ JOHN C. LIVINGSTON, ROBERT C. THOMPSON, *Il consenso dei governati*, Giuffrè, Milano, 1971, p. 264.

¹⁶⁷ CARLO FIORE, *I reati di opinione*, Cedam, Padova, 1972, p. 160.

¹⁶⁸ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 112.

delle idee nuove e non convenzionali favorisce il progresso sociale e culturale di uno Stato democratico. In un tale contesto è da richiamare il paradosso della tolleranza in precedenza analizzato.

Accettando la tesi secondo cui la tutela penale del sentimento religioso costituisca un limite al processo di trasformazione sociale ed alla manifestazione delle idee, non si può però dimenticare l'esistenza di gruppi di soggetti caratterizzati da una forte intolleranza, dal rifiuto della diversità (rispetto alla propria identità). La tutela penale del sentimento religioso potrebbe, forse, costituire un argine alle condotte intolleranti dei gruppi radicali, siano essi autoctoni o alloctoni? O, al contrario, la sua esistenza potrebbe rappresentare un elemento di sperequazione nei confronti di chi, non riconoscendosi in alcuna confessione religiosa, non possa usufruire di tale tutela?

12. *Recenti pronunce in merito al sentimento religioso*

Le norme in materia di tutela penale del sentimento religioso sono state oggetto di innumerevoli interventi di modifica posti in essere inizialmente dalla Consulta e solo successivamente anche dal legislatore. Ciò dimostra come storicamente la presenza di tali disposizioni nel nostro ordinamento abbia destato dubbi, oltre che di legittimità costituzionale, anche di opportunità politica.

Sebbene il processo di modifica alle norme in esame sia iniziato solo negli anni Novanta, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 440/95, non si può omettere di sottolineare come già in precedenza i giudici della Consulta avessero sollevato dubbi sulla compatibilità delle norme penali a tutela del sentimento religioso con i principi costituzionali. Infatti nella sentenza 925/1988¹⁶⁹, la Corte, chiamata a pronunciarsi in merito all'art. 724 c.p., pur sollevando perplessità sulla costituzionalità della norma, preferì non intervenire direttamente, ritenendo sussistesse per il legislatore "l'obbligo di addivenire ad una revisione della fattispecie, così da ovviare alla disparità di disciplina con le altre religioni"¹⁷⁰, per dare concreta attuazione al principio di libertà religiosa¹⁷¹.

Gli organi legislativi del nostro paese rimasero indifferenti ai rilievi mossi dalla Corte Costituzionale, probabilmente per motivi più di opportunità

¹⁶⁹ Corte Costituzionale, 28 Settembre 1988, n. 925, in *Dir. Eccl.*, 1998, II, p. 501 ss.

¹⁷⁰ Corte Costituzionale, 28 Settembre 1988, n. 925, cit. p. 507.

¹⁷¹ MARIA CRISTINA IVALDI, *op. cit.*, p. 164 ss.

politica che di carattere giuridico, tale atteggiamento indusse i giudici della Consulta ad intervenire direttamente in materia con delle sentenze di carattere additivo.

Il lungo iter dei magistrati costituzionali ha inizio con la sentenza 440/1995¹⁷² con cui si dichiara la parziale illegittimità dell'art. 724 c.p. disciplinante il reato di bestemmia. La Corte, abbandonando la sua storica posizione di prudenza riguardo la tutela penale del sentimento religioso, interviene con una pronuncia manipolativa, sancendo l'incostituzionalità, seppur parziale, della norma per violazione degli articoli 3 ed 8 I comma della Costituzione. I magistrati ritengono non esserci altre opzioni possibili in quanto "la perdurante inerzia del legislatore non consente [...] di protrarre ulteriormente l'accertata discriminazione, dovendosi affermare la preminenza del principio costituzionale di uguaglianza in materia di religione su altre esigenze – come quella del buon costume tutelato dall'art. 724 – pur apprezzabili ma di valore non comparabile"¹⁷³. La Corte preferisce non abrogare integralmente la norma, optando per una caducazione parziale, relativa esclusivamente all'inciso "o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato", disposizione ritenuta illegittima non solo per violazione degli articoli citati, ma anche per lesione del principio di laicità¹⁷⁴.

La sentenza 440/95 rappresenta in qualche modo il preambolo all'intervento diretto in materia di vilipendio della religione che si ebbe con la sentenza 329/1997¹⁷⁵ e che sancì la parziale incostituzionalità dell'art. 404 c.p.¹⁷⁶. Questa decisione si pone sulla scia delle argomentazioni espresse nella precedente pronuncia, ma ha il merito di esplicitare in modo chiaro due concetti.

In primo luogo contiene un richiamo diretto alla libertà di religione sancita dall'art. 19 Cost. laddove afferma che "in tal modo la protezione del

¹⁷² Corte Costituzionale, 28 Settembre 1988, n. 925, cit. p. 13 ss.

¹⁷³ Corte Costituzionale, 28 Settembre 1988, n. 925, cit., p. 17.

¹⁷⁴ La decisione della Consulta ha destato non poche perplessità, in essa è stata ravvisata "una sorta di equilibrismo interpretativo, in quanto è fuori dubbio – come si evince non solo dal tenore letterale ma anche dalla *ratio* e dallo scopo oggettivo della prescrizione in esame – che si intendeva tutelare solo ed esclusivamente la religione cattolica in quanto religione dello Stato, analogamente a quanto disposto dall'art. 402 c.p. in tema di vilipendio. [...] Tanto è vero che ogni qual volta il legislatore ha inteso estendere la tutela penale ad altre confessioni religiose lo ha messo in atto esplicitamente, sia individuando i precetti, sia specificando l'entità delle sanzioni, come è, appunto, nel caso dell'art. 406 c.p. che rende punibili i fatti contemplati dagli artt.403-405 – eccettuando, quindi, il vilipendio della religione in sé considerata – anche qualora siano rivolti contro i c.d. «culti ammessi», pur prevedendo nel contempo una dimensione di pena" MARIA CRISTINA IVALDI, *op. cit.*, p. 212 s.

¹⁷⁵ Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329, in *Quad.Dir.Pol.Eccl.*,1998, III, p. 992 ss.

¹⁷⁶ Per un'interpretazione fortemente critica di tale pronuncia si veda MARIA CRISTINA IVALDI, *op. cit.*, p. 251 ss.

sentimento religioso è venuta ad assumere il significato di un corollario del diritto costituzionale di libertà di religione, corollario che, naturalmente, deve abbracciare allo stesso modo l'esperienza religiosa di tutti coloro che la vivono, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede delle diverse confessioni¹⁷⁷. In precedenza non c'era stato un tale esplicito richiamo alla libertà religiosa, ma ciò è comprensibile se si considera che le stesse norme penali, prevedendo palesi sperequazioni sanzionatorie in caso di vilipendio a seconda della confessione offesa, non offrivano le necessarie garanzie per la libera manifestazione delle opinioni religiose¹⁷⁸.

In secondo luogo i magistrati, compiendo una sostanziale rottura con le proprie antecedenti posizioni, sanciscono l'irrelevanza della "coscienza sociale" quale elemento giustificatore di trattamenti differenziati. Infatti nella sentenza si afferma: "il richiamo alla cosiddetta coscienza sociale, se può valere come argomento di apprezzamento delle scelte del legislatore sotto il profilo della loro ragionevolezza, è viceversa vietato là dove la Costituzione, nell'art. 3, primo comma, stabilisce espressamente il divieto di discipline differenziate in base a determinati elementi distintivi, tra i quali sta per l'appunto la religione"¹⁷⁹. Il parametro della "coscienza sociale" non è più idoneo a giustificare trattamenti differenziati tra maggioranza e minoranza, infatti alla luce della nuova interpretazione della Consulta tale paradigma appare lesivo di principi fondamentali, quali la libertà religiosa e la protezione delle minoranze¹⁸⁰. Si riconosce finalmente la preminenza del principio di eguaglianza che non può essere compromesso dai mutamenti sociali, tale principio "passa così da una funzione di salvaguardia dei privilegi della maggioranza a rigido criterio di tutela delle confessioni minoritarie, non aggirabile con le tecniche di comparazione della ragionevolezza delle differenziazioni"¹⁸¹.

Cadendo l'argomento della "coscienza sociale" cade anche la *ratio* delle sperequazioni sanzionatorie previste dagli articoli 404 e 406 c.p.¹⁸².

Alla luce di tali motivazioni la Corte "dichiara l'illegittimità costituzionale

¹⁷⁷ Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329, cit., p. 993 s.

¹⁷⁸ ANTONIO G. CHIZZONITI: *Il vento delle sentenze della Corte Costituzionale e le foglie secche della tutela penale della religione*, in *Cass. Pen.*, 1998, p. 1575 ss.

¹⁷⁹ Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329, cit., p. 994.

¹⁸⁰ MASSIMO JASONNI, *Illegittimità costituzionale del vilipendio e tutela penale del sentimento religioso nelle aporie della più recente giurisprudenza*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 1998, III, p. 988.

¹⁸¹ GIUSEPPE CASUSCELLI, *op. cit.*, p. 999.

¹⁸² GIOVANNI FIANDACA, *Altro passo avanti della Consulta nella rabberciatura dei reati contro la religione*, in *Foro It.*, 1998, I, c. 27 s.

dell'art. 404, primo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede la pena della reclusione da uno a tre anni, anziché la pena diminuita prevista dall'art. 406 del codice penale”¹⁸³.

Tra le diverse ipotesi di vilipendio la più complessa, o comunque quella con maggiori problemi di compatibilità con i principi dell'ordinamento costituzionale, era contenuta nell'art. 402 c.p., la Consulta affronta il problema con la sentenza 508/2000¹⁸⁴ disponendo l'integrale abrogazione dell'articolo.

Nella pronuncia in esame la Corte compie un *excursus* storico-interpretativo ricercando quale fosse la *ratio* posta dal legislatore fascista a fondamento della repressione del vilipendio della religione di Stato. Il Codice Rocco offriva tutela al “cattolicesimo quale fattore di unità morale della nazione”¹⁸⁵, la religione cattolica “era assunta a elemento costitutivo della compagine statale e, come tale, formava oggetto di particolare attenzione da parte dello Stato”¹⁸⁶. Queste argomentazioni costituiscono il motivo principale per il riconoscimento dell'incostituzionalità della norma, in quanto non conforme né al principio di laicità, intesa come imparzialità ed equidistanza dalle diverse confessioni religiose, né a quanto disposto dal punto 1 del Protocollo addizionale all'accordo del 1984.

L'art. 402 c.p. tutelava la religione in sé quale ideologia, fatto inammissibile in un ordinamento che si fregia di essere caratterizzato dal pluralismo ideologico¹⁸⁷. La Corte dispone la totale abrogazione dell'art. 402 c.p., ma dalla lettura della motivazione si ha la sensazione che i magistrati non fossero molto convinti della scelta compiuta, effettuata *ob torto collo*, solo in quanto, trattandosi di norme penali, non era possibile intervenire in modo manipolativo senza violare il principio di legalità¹⁸⁸.

Alcuna sostanziale innovazione argomentativa si riscontra neppure nella sentenza 327/2002¹⁸⁹ con cui la Consulta ha disposto la parziale illegittimità dell'art. 405 c.p.. In questo caso i magistrati richiamando le motivazioni addotte nella pronuncia n. 329/1997, ribadiscono l'incompatibilità delle previsioni

¹⁸³ Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329, cit., p. 995.

¹⁸⁴ Corte Costituzionale, 20 novembre 2000, n. 508, in *Dir. Eccl.*, 2001, II, p. 45 ss.

¹⁸⁵ Corte Costituzionale, 20 novembre 2000, n. 508, cit., p. 47.

¹⁸⁶ Corte Costituzionale, 20 novembre 2000, n. 508, cit., p. 47.

¹⁸⁷ MARIA CRISTINA IVALDI, *Ancora un intervento della Corte Costituzionale sulla discussa normativa codiciale in tema di tutela penale del sentimento religioso*, in *Dir. Eccl.*, 2001, II, p. 48 ss.

¹⁸⁸ LUCA IANNACCONE, *La scomparsa dell'art. 402 c.p. . Qualche riflessione su una pronuncia tanto attesa*, in *Dir. Eccl.*, 2001, I, p. 1038 ss.

¹⁸⁹ Corte Costituzionale, 09 Luglio 2002, n.327, in *Quad. Dir.Pol.Eccl.*, 2002, III, p. 1051 s.

sanzionatorie con il principio di eguaglianza e con quello di laicità¹⁹⁰. I giudici, dunque, hanno rielaborato la norma alla luce dei principi costituzionali, estendendo all'art. 405 c.p. le sanzioni previste ai sensi dell'art. 406 c.p.¹⁹¹.

L'opera intrapresa dalla Consulta nel 1995 si perfeziona con l'emanazione della decisione n. 168/2005¹⁹² con cui si interviene sull'art. 403 c.p. .

Si tratta sostanzialmente di una "sentenza fotocopia" con cui i membri della Consulta dispongono la parziale illegittimità della norma in esame per le sperequazioni sanzionatorie rispetto all'art. 406 c.p.. Anche in questo caso la Corte rileva la violazione degli articoli 3, 8 I comma Cost., nonché del principio di laicità.

I giudici concludono l'iter lasciando numerosi punti oscuri in materia, anche perché la Corte ha operato in un terreno estremamente sdruciolevole a causa dei risvolti politici, sociali, etici che la tutela penale del fenomeno religioso presenta.

Esimi giuristi hanno evidenziato come: "i reati di religione costituiscono un vero e proprio 'biglietto da visita' per i legislatori penali, perché contribuiscono, in maniera oltremodo significativa, a delineare i tratti ideologici di una codificazione penale. Il diritto penale non può, infatti, non subire i condizionamenti derivanti dalle concezioni storicamente dominanti in materia religiosa e riflette, per conseguenza quasi naturale, il tipo di rapporto esistente tra Stato e fenomeno religioso nelle epoche"¹⁹³. Inoltre si è sottolineato come, nonostante gli interventi della Consulta, sopravvivano le perplessità in merito alla forma ed alla portata della tutela del sentimento religioso, in quanto nel codice penale non si fa in alcun modo cenno alla possibilità di estendere tale tutela alla libertà religiosa negativa, proteggendo parimenti atei ed agnostici¹⁹⁴.

Alla luce di tali valutazioni la dottrina ha auspicato un rapido intervento del legislatore, atto a riordinare una materia scossa dagli interventi dei giudici costituzionali¹⁹⁵.

¹⁹⁰ MARIA CRISTINA IVALDI, *La tutela penale...*, cit, p. 251 ss.

¹⁹¹ GIOVANNA CERRETTO, *Tutela penale paritaria del sentimento religioso: la Corte Costituzionale completa l'opera*, in *Dir. Eccl.*, 2004, I, p. 121.

¹⁹² Corte Costituzionale, 29 Aprile 2005, n. 168, in *Dir. Eccl.*, 2005, II, p. 69 ss.

¹⁹³ GIOVANNI FIANDACA-ENZO MUSCO, *Diritto penale - Parte speciale*, I, Zanichelli, Bologna, 2002, p. 427, ma anche ROBERTO MAZZOLA, *Diritto penale e libertà di religione dopo le sentenze della Corte Costituzionale*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 2005, I, p. 67.

¹⁹⁴ NATASCIA MARCHEI, *La Consulta conclude il "lavoro" intrapreso dieci anni fa: un volto "nuovo" (ma non troppo) per i reati in materia religiosa*, in www.olir.it, 2005, p. 4. ROBERTO MAZZOLA individua le radici di tale assenza di garanzia addirittura nell'archetipo di tutela contenuto nel Codice Zanardelli del 1889, (*op. cit.*, p. 69 s.).

¹⁹⁵ GIOVANNI FIANDACA-ENZO MUSCO, *op. cit.*, p. 432; ROBERTO MAZZOLA, *op. cit.*, p. 65 ss.; ROBERTO

13. *Giudizi contrastanti sulla legge 85/2006*

L'auspicio della dottrina di ottenere un intervento riformatore della materia è stato rapidamente soddisfatto, infatti il 24/02/2006 viene emanata la legge n. 85 con cui si riforma, oltre ai reati d'opinione, anche la disciplina della tutela penale del sentimento religioso. Come già affermato nel precedente paragrafo, autorevoli studiosi sottolineano quanto la regolamentazione del fenomeno religioso, più di altre materie, risenta degli orientamenti politici dello Stato¹⁹⁶ e rappresenti una sorta di "cartina al tornasole" per individuare l'indirizzo politico-ideologico del legislatore¹⁹⁷. A questa regola generale non fa eccezione neppure la legge 85/2006, che, specchio della maggioranza politica di centro-destra che ne è stata promotrice ed artefice, segna una sostanziale continuità con l'impianto generale del Codice Rocco¹⁹⁸, seppure riveduto e corretto alla luce delle numerose sentenze della Corte Costituzionale.

Data la proverbiale lentezza (o meglio inerzia) con cui il legislatore, in epoca repubblicana, è intervenuto nella materia in esame, la riforma, secondo quanto afferma Chizzoniti, "ha colto di sorpresa anche coloro che più di altri negli ultimi anni si sono dimostrati attenti alle dinamiche della legislazione penale posta a tutela del sentimento religioso"¹⁹⁹.

L'attenzione del legislatore appare focalizzata principalmente sui reati di opinione, per motivi di natura più o meno politica, e solo in via residuale sulla tutela del sentimento religioso, inoltre dall'analisi degli atti parlamentari si rileva una sorta di "fretta" di approvare la legge prima dello scioglimento delle Camere, fretta non coerente con la storica, se non patologica, inerzia che ha caratterizzato tale materia²⁰⁰.

Sostanzialmente il legislatore si è limitato a prendere atto delle modifiche disposte dalla Consulta²⁰¹ nel suo lungo percorso di interventi abrogativi

PASCARELLI, *Una nuova affermazione del principio di laicità o non confessionalità dello Stato*, in *Indice Penale*, 2005, III, p. 1111 ss.

¹⁹⁶ FRANCESCO PANTALEO GABRIELI, *Delitti contro il sentimento religioso e la pietà dei defunti*, Giuffrè, Milano, 1961, p. 29.

¹⁹⁷ ROBERTO MAZZOLA, *op. cit.*, p. 67.

¹⁹⁸ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 39. L'opinione è condivisa anche da NATASCIA MARCHEI, *Sentimento religioso e bene giuridico ...*, cit., p. 127.

¹⁹⁹ ANTONIO G. CHIZZONITI, *op. cit.*, p. 437.

²⁰⁰ ANTONIO G. CHIZZONITI, *op. cit.*, p. 440 s.

²⁰¹ NATASCIA MARCHEI, *op. cit.*, p. 128.

intrapreso nel 1995²⁰², secondo alcuni, senza rispettarne pienamente gli intenti²⁰³.

Nuclei centrali della riforma sono l'equiparazione della tutela offerta, distintamente, a tutte le confessioni religiose e la modifica delle pene previste, che passano da detentive a pecuniarie²⁰⁴.

Soprattutto nell'equiparazione della tutela per tutte le confessioni è evidente l'influenza delle pronunce della Corte, sotto la cui scure erano caduti, in tutto od in parte, gli originali disposti normativi degli articoli 402-405 c.p., principalmente per violazione degli artt. 3 e 8 comma I della Carta Costituzionale, nonché del principio di laicità.

Scelta del tutto autonoma del legislatore è quella rappresentata dall'abrogazione dell'art. 406 c.p., cui la Consulta aveva riconosciuto ruolo centrale, quale termine di paragone per sancire l'illegittimità delle altre norme. L'intervento riformatore si è esteso anche alla rubrica del Capo I del Titolo IV del Codice Penale, introducendo la dicitura "Dei delitti contro le confessioni religiose".

Autorevoli giuristi, analizzando il processo di modernizzazione sociale, partendo dal presupposto che lo Stato laico non debba aderire a nessun principio metafisico²⁰⁵, avevano evidenziato come l'impianto generale della tutela penale del sentimento religioso, così come disciplinato dal codice penale prima degli interventi della Consulta, apparisse desueto, non conforme alle nuove istanze sociali. La laicità e la secolarizzazione di uno Stato debbono manifestarsi nel suo ordinamento giuridico, *ergo* "anche il diritto penale dovrebbe essere realmente 'neutrale' rispetto ad ogni visione del mondo, religiosa e non, così come realmente 'tollerante' rispetto a comportamenti che si esauriscono nel mero spregio di contenuti ideologico-religiosi, quale che sia la 'dignità' socio-culturale di questi ultimi"²⁰⁶.

Da queste scarse valutazioni appare evidente che, in merito alla riforma del 2006, quel percorso verso la neutralità e la tolleranza del diritto penale, auspicato decenni or sono da Siracusano, non ha compiuto molti passi avanti. Da quanto precedentemente enunciato e, soprattutto, dal "confessionismo

²⁰² Per l'evoluzione giurisprudenziale si veda il paragrafo precedente.

²⁰³ MICHELA MANETTI, *Libertà di pensiero e tutela delle identità religiose. Introduzione ad un'analisi comparata*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 2008, I, p. 65.

²⁰⁴ Tranne che per le ipotesi di distruzione di oggetti di culto di cui al II comma dell'art. 404 c.p. e di *turbatio sacrorum*, disciplinata dall'art. 405 c.p..

²⁰⁵ PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 86.

²⁰⁶ PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 87.

strisciante”²⁰⁷ e dal *favor religionis*, che come fiumi carsici scorrono nel sottosuolo del nostro ordinamento, per poi qua e là rinvenire in superficie, si rileva come la neutralità “rispetto ad ogni visione del mondo”²⁰⁸ non sia stata realizzata.

Sostanzialmente ancora irrisolto è il problema degli intolleranti, sempre Siracusano evidenziava la necessità di tolleranza “rispetto a comportamenti che si esauriscono nel mero spregio di contenuti ideologici-religiosi”²⁰⁹. In effetti le condotte perseguite ai sensi degli articoli 403 ss. c.p. sono riconducibili all’ambito del “mero spregio”, la sussistenza di tali disposizioni normative appalesa la volontà del legislatore di non tollerare queste forme di intolleranza, decisione condivisibile se non fosse stata accompagnata da una incoerente riduzione della tutela contro la discriminazione disposta con le citate modifiche apportate alla legge 654/75²¹⁰.

I magistrati della Corte Costituzionale nella sentenza 329/97 evidenziavano come la protezione del sentimento religioso costituisse un corollario della libertà religiosa²¹¹. Il legislatore, in sede di riforma, di fatto, ha omesso di attribuire la dovuta centralità alla libertà religiosa, così come indicato dalla Consulta, infatti con l’art. 10 della legge 85/2006, modificando la rubrica relativa agli articoli in esame, lo si ribadisce, si è limitato ad introdurre la dicitura “Dei delitti contro le confessioni religiose”, non disponendo alcuna forma di richiamo, diretto od indiretto, all’art. 19 Cost..

Soprattutto dall’analisi dei vigenti dettati normativi degli artt. 403 e 404 c.p. si arguisce come il legislatore abbia voluto tutelare il sentimento religioso e non la libertà religiosa, né del singolo, né delle confessioni²¹².

Già i primi progetti di riforma della materia, approntati nel 1950, contrariamente all’odierno legislatore, avevano compreso l’importanza di spostare il bene tutelato dal sentimento religioso alla libertà religiosa, quale complesso

²⁰⁷ MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 106 ss.

²⁰⁸ PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 87.

²⁰⁹ PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 87.

²¹⁰ Come già detto nel paragrafo n. 10 del presente contributo, con l’art. 13 della legge 85/2006 si è abbandonata la repressione dell’incitamento al compimento di atti fondati su motivi discriminatori, perseguendo solo l’istigazione. Tale decisione, lo si ribadisce, pur apparendo più rispettosa della libertà di espressione, ha di fatto spuntato le armi della lotta contro la discriminazione e l’intolleranza, proprio nel momento in cui il loro spettro si fa più evidente nella nostra società.

²¹¹ Corte Costituzionale, 14 novembre 1997, n. 329, cit., p. 993 s.

²¹² VINCENZO PACILLO, in particolare ritiene che “dette norme tendono piuttosto a garantire ad ogni singolo consociato il rispetto del proprio patrimonio di valori in materia religiosa, reprimendo [...] l’attacco ideologico nei confronti di tale patrimonio” (*op. cit.*, p. 28).

di diritti scaturenti dall'art. 19 Cost., segnando così il ritorno all'impostazione del Codice Zanardelli del 1889²¹³.

Aspre critiche sono state sollevate nei confronti della novella, accusata di non essere entrata nel cuore della questione, infatti, seguendo la tecnica del 'drafting' è incorsa in un'eccessiva schematizzazione²¹⁴; è altresì contestato l'ampliamento dell'ambito di incriminazione avutosi con l'estensione della repressione del vilipendio a tutte le confessioni religiose²¹⁵.

Non bisogna, inoltre, tacere un ulteriore problema, poiché nel nostro ordinamento non esiste una definizione di confessione religiosa, né, tanto meno, un registro di tali confessioni, così come invece avviene in Spagna. Ergo appare particolarmente complesso, in special modo in caso di offese mosse contro i nuovi movimenti religiosi, stabilire se questi siano delle confessioni religiose (e per questo vadano applicate le norme di cui agli artt. 403 ss. c.p.), oppure si tratti di semplici organizzazioni (e di conseguenza si debbano applicare gli artt. 594 ss. c.p.)²¹⁶. Questa ultima osservazione non presenta una problematica peregrina, un'ipotesi di scuola, bensì un'eventualità concreta, soprattutto nella realtà multiculturale odierna. Si pensi ai culti di cui sono portatori molti immigrati dell'estremo oriente e dell'Africa subsahariana, non riconducibili a nessuna delle religioni tradizionali. Tali gruppi, se non riconosciuti quali confessioni religiose, in caso di offese od oltraggi al proprio sentimento religioso, come detto, sarebbero tutelati con l'applicazione delle norme a tutela dell'onore. Si ricrea, di fatto, quella sperequazione tutelare, quella classificazione tra culti di serie A e serie B che gli interventi della Corte Costituzionale avevano cercato di eliminare. Siffatta differenziazione costituisce un ostacolo all'auspicato processo di integrazione, indispensabile per una pacifica convivenza nella società multiculturale e che passa necessariamente attraverso la corretta applicazione del principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione.

L'accusa più grave mossa contro la riforma del 2006 è quella di presentare retaggi di confessionismo²¹⁷. L'ombra del confessionismo appare, secondo i

²¹³ FRANCESCO PANTALEO GABRIELI, *op. cit.*, p. 42. Inoltre è stato evidenziato come intenzione della Corte fosse di focalizzarsi sulla centralità dell'individuo, centralità che in alcun modo è possibile desumere né dalla nuova rubrica, né tanto meno dai nuovi dettati normativi. Tale istanza era stata colta già nel Progetto di riforma del 1990, dove si era proposta la rubrica "Dei reati contro la libertà di coscienza e di religione", così ANTONIO G. CHIZZONITI, *op. cit.*, p. 442 s.

²¹⁴ ANTONIO G. CHIZZONITI, *op. cit.*, p. 441.

²¹⁵ MICHELA MANETTI, *op. cit.*, p. 64 e ANTONIO G. CHIZZONITI, *op. cit.*, p. 443.

²¹⁶ NATASCIA MARCHEI, *op. cit.*, p. 132, ma anche CARMELA SALAZAR, I "destini incrociati" della libertà di espressione e della libertà di religione: conflitti e sinergie attraverso il prisma del principio di laicità, in *Quad. Dir.Pol.Eccl.*, 2008, I, p. 41 ss.

²¹⁷ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 41 ss.

critici, in particolare nell'art. 403 c.p., norma considerata a tutela della religione, in spregio del principio di laicità. Le offese mosse ai fedeli ed ai ministri di culto vengono sanzionate, ai sensi dell'art. 403 c.p., non in quanto lesive della personalità individuale, bensì in quanto lesive delle confessioni religiose di cui tali soggetti sono emanazione, non tralasciando, inoltre, di prevedere sanzioni maggiorate, nel caso in cui il dilleggio sia indirizzato ad un ministro di culto, sperequazione giustificabile esclusivamente in virtù del ruolo istituzionale da questi rivestito nell'ambito della confessione²¹⁸.

Inoltre, è da evidenziarsi come il legislatore abbia ommesso di affrontare un fondamentale problema, ovvero la compatibilità del reato di vilipendio con la libertà di espressione²¹⁹. Limiti alla libertà di pensiero sono ammissibili solo per tutelare beni giuridici costituzionalmente rilevanti ed il sentimento religioso delle confessioni religiose, al momento, non rientra in tale ambito.

La giurisprudenza ha riconosciuto lo status di corollario della libertà religiosa al sentimento religioso individuale, mentre la novella del 2006 fa palese riferimento al sentimento religioso collettivo, così sconfessando le giustificazioni addotte dalla Consulta per riconoscere la legittimità di tali reati.

L'indeterminatezza del concetto di confessione religiosa è tale da violare anche il principio di tassatività delle fattispecie incriminatrici e da rendere particolarmente arduo il compito dei giudici chiamati ad applicare le nuove norme²²⁰. Più comprensibile e costituzionalmente coerente sarebbe stato legare la tutela del sentimento religioso alla dignità umana, in modo tale da rispettare le scelte individuali in materia etico-religiosa e da favorire il processo di integrazione sociale²²¹.

Per completare l'elenco degli elementi critici presenti nella riforma, al di là del nostro discorso, si deve ricordare come ulteriore lacuna sia rappresentata dalla completa mancanza di tutela per gli atei e gli agnostici. Se, come ha ripetutamente affermato dalla Consulta, le norme di cui agli artt. 403 ss. c.p. sono poste a garanzia del sentimento religioso quale corollario della libertà religiosa, questa deve essere tutelata in tutte le sue possibili accezioni, positive e negative, così come avviene, ad esempio, in Svizzera ed in Germania: "in uno Stato democratico la libertà di coscienza postula non solo tolleranza, ma

²¹⁸ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 41 ss.; MICHELA MANETTI, *op. cit.*, p. 64 s.

²¹⁹ "Il contrasto con l'art. 21 Cost., infatti, non è eliminato ma solo attenuato attraverso la previsione di pene meno gravi (pecuniarie al posto di detentive) per i vilipendi realizzati con mere espressioni del pensiero che restano comunque puniti penalmente" (NATASCIA MARCHEI, *op. cit.*, p. 130).

²²⁰ MICHELA MANETTI, *op. cit.*, p. 48 ss.

²²¹ MICHELA MANETTI, *op. cit.*, p. 66.

soprattutto rispetto di tutte le fedi ed anche di chi faccia pubblica professione di ateismo”²²².

14. *Le normative europee in materia ed il superamento del favor religionis*

Molte delle accuse e delle critiche mosse contro la riforma del 2006 sono alimentate anche dal confronto con le norme che, nei diversi paesi europei, sono poste, direttamente od indirettamente, a tutela del sentimento religioso.

In molti degli ordinamenti comunitari sono state fatte delle scelte che, allo sguardo del critico, appaiono più compatibili, più coerenti al principio di laicità.

Nel precedente paragrafo si è evidenziato come nei confronti delle norme relative alla tutela del sentimento religioso contenute nella legge 85/2006 siano state sollevate forti critiche, soprattutto a causa della loro indeterminatezza, dell’attenzione riservata esclusivamente al fenomeno religioso positivo, omettendo completamente di tutelare le altre forme di ideologia o anche, più semplicemente, la libertà religiosa nella sua accezione negativa.

In Francia, dove si è attuata un’esaltazione, non sempre condivisibile, della laicità²²³, si è negata la tutela penale alla libertà religiosa²²⁴.

Le offese alla religione sono previste solo come reati contravvenzionali, disciplinati nella lontana legge del 1905 sulla separazione dello Stato dalla Chiesa, in cui si sanzionano sostanzialmente le ipotesi di *turbatio sacrorum* e di impedimento all’esercizio del culto, estendendo tale tutela anche alle associazioni culturali. Così facendo il legislatore francese, fedele alla sua laicità, mantiene una posizione di neutralità nei confronti del fenomeno religioso, garantendo parimenti anche ateismo ed agnosticismo²²⁵.

La difesa del sentimento religioso è, invece, prevista nel Codice penale spagnolo, le ipotesi di reato ivi contenute sono, di fatto, equiparabili a quelle del codice italiano.

È necessario immediatamente precisare come il legislatore iberico non sia incappato negli errori contestati a quello italiano, infatti, ad esempio con

²²² FRANCESCO PANTALEO GABRIELI, *op. cit.*, p. 87.

²²³ Si veda la legge 2004-228 “*Encradant, en application du principe de laïcité, le part des signes ou tenús manifestant une appartenance religieuse dans école collègue et lycées publics*”.

²²⁴ ROBERTO PASCARELLI, *Una nuova affermazione del principio di laicità o non aconfessionalità dello Stato*, in *L’Indice penale*, 2005, III, p. 1123 ss.

²²⁵ ROBERTO PASCARELLI, *op. cit.*, p. 1224.

il reato di *escarnio* (ipotesi per molti versi affine al nostro vilipendio) l'art. 525 del codice penale spagnolo²²⁶ ha riconosciuto tutela non solo ai membri delle confessioni religiose ma anche agli atei ed agli agnostici²²⁷. Inoltre va evidenziato un altro elemento di pregio della normativa spagnola, ovvero l'esistenza di criteri per la determinazione delle confessioni religiose, fissati dalla *Ley organica* n. 7/1980, con cui è stato istituito il registro delle confessioni religiose²²⁸. Infine si sottolinea come il codice iberico non si sia limitato a tutelare i "sentimenti religiosi legittimamente protetti", ma abbia disposto specifica protezione al diritto di non discriminazione²²⁹, dimostrando in tal modo attenzione e sensibilità per un problema sempre più attuale nella moderna società multietnica e multiculturale²³⁰.

Negli ordinamenti riconducibili alla tradizione germanica è disposta tutela delle ipotesi di offesa al sentimento religioso, ma il bene giuridico protetto non è il sentimento religioso in sé, bensì la pace religiosa.

²²⁶ Art. 525 c.p. Spagnolo: 1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, ofender para los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, Hagan públicamente, Palabra de, per iscritto o tramite qualsiasi tipo di documento, escarnio dei suoi dogmi, creencias, ritos o ceremonias, o Trieste, anche públicamente, uno dei profesan chi o practican.

2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia alguna. En las mismas Penas incurrirán los que Hagan públicamente escarnio, Palabra de o per iscritto, di chi non profesan religione o qualche creencia.

²²⁷ ROBERTO PASCARELLI, *op. cit.*, p. 1122 s.

²²⁸ ROBERTO PASCARELLI, *op. cit.*, p. 1122 s.

²²⁹ Artículo 510 c.p. spagnolo: 1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Los que provocaren a la discriminación, al OA Odio la violencia contro gruppi o associazioni, por motivos racistas, antisemitas e altri referentes a la ideología, la religione o creencias, situazione familiare, la pertenencia de sus miembros a una etnia o Raza, la sua origine nazionale, Su sesso, ORIENTACION sessuale, malattia o minusvalía, saranno castigados con la pena de uno de prisión uno y tres años de multa uno doce sei mesi.

2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía. Saranno castigados con la stessa pena los que, con conoscenza della sua falsedad o temerario desprecio verso la verdad, difundieren Informaciones injuriosas su gruppi o associazioni en relación a loro ideología, la religione o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o Raza, su origine nazionale, su sesso, ORIENTACION sessuale, malattia o minusvalía.

²³⁰ ROBERTO MAZZOLA, *op. cit.*, p. 89.

La Costituzione tedesca riconosce il principio di neutralità. L'art. 4, I comma del Grundgesetz dispone che "la libertà di fede e di coscienza e la libertà di confessione religiosa e ideologica sono inviolabili", sancendo così l'equiparazione tra religione ed ideologia (principio che era già stata disposto, per quanto riguarda il diritto di associarsi, dalla Costituzione di Waimar)²³¹. Due sono gli elementi di maggiore interesse ravvisabili nell'art. 166 StGB²³²: l'equiparazione tra confessioni religiose ed ideologia e l'idoneità a turbare la pace pubblica, indicata quale presupposto essenziale per la repressione del vilipendio.

In nome della concreta applicazione del principio di laicità, l'ordinamento tedesco ha esteso l'ambito di repressione del vilipendio, incorporandovi anche le offese arrecate all'ideologia²³³. Si sottolinea come il legislatore, così agendo, abbia garantito tutela non solo alle confessioni religiose storicamente radicate nel paese, ma anche ai nuovi movimenti religiosi, in quanto laddove non siano riconosciuti nel loro status di "religioni", ottengono comunque protezione come associazioni filosofiche²³⁴.

L'ordinamento teutonico garantisce solo indirettamente il sentimento religioso (ed ideologico), in quanto il bene giuridico protetto, lo si ribadisce, è la pace pubblica, infatti presupposto per l'applicazione delle sanzioni previste *ex art* 166 StGB è che l'offesa sia idonea a turbare la pace pubblica. Il legislatore ha spostato il nucleo della tutela su di un bene pienamente laico, sottraendosi in tal modo ad eventuali accuse di confessionismo. L'oggetto della protezione, però, non appare sufficientemente determinato, infatti lo si è fatto coincidere con la "sicurezza giuridica pubblica", intesa come la necessità che i "beni giuridici penalmente tutelati non subiscano lesioni"²³⁵, col rischio di duplicare, inutilmente, i beni giuridici penalmente disciplinati già da altre norme²³⁶.

²³¹ PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 176 s., ma anche ROBERTO MAZZOLA, *op. cit.*, p. 87.

²³² Art. 166 StGB: 1 Chiunque pubblicamente, o tramite la diffusione di scritti, offende il contenuto dell'altrui fede religiosa o credenza relativa ad un'ideologia, in modo tale da disturbare la pace pubblica, sarà punito con reclusione per non più di tre anni o con una multa.

2 Chiunque pubblicamente, o tramite la diffusione di scritti offende una chiesa, altra associazione religiosa o una organizzazione di carattere ideologico riconosciuta in Germania, o le loro istituzioni o i loro costumi in modo tale da disturbare la pace pubblica sarà similmente punito.

²³³ MARCO MANTOVANI, *L'oggetto tutelato nelle fattispecie penali in materia di religione*, in *L'indice penale*, 2006, I, p. 260 s.

²³⁴ Tale ragionamento è ripreso in parte da MICHELA MANETTI (*op. cit.*, p. 61) che però sottolinea anche i possibili rischi dell'estensione della tutela soprattutto per quanto riguarda i gruppi fondamentalisti.

²³⁵ MARCO MANTOVANI, *op. cit.*, p. 263.

²³⁶ MARCO MANTOVANI, *op. cit.*, p. 263; FISCHER, *Die Eignung, den öffentlichen Frieden zu stören-Zur Beseitigung eines, "restriktiven" Phantoms*, in *NStZ*, 1988, p. 159 s.

Anche il Codice penale svizzero ha protetto il fenomeno religioso solo indirettamente, subordinando l'applicazione delle norme penali di cui all'art. 261 c.p.²³⁷ alla lesione dell'ordine pubblico.

Il legislatore persegue le offese arrecate alle “convictions en matière de croyance”, intendendo con tale espressione “tutte le fedi religiose e tutte le *Weltanschauungen*, ossia tutte le concezioni generali del mondo che non riconoscono l'esistenza di un essere o di un principio supremo, purché esse abbiano intensità assiologia pari a quella delle grandi religioni tradizionali. Tali concezioni filosofiche non devono rifarsi a ‘generalì principi etici’, ma devono basarsi su speculazioni del pensiero rivolte a costituire un sistema unitario di risposte ai grandi problemi dell'etica umana: tra esse vengono generalmente citate a titolo d'esempio l'ateismo, il marxismo e l'esistenzialismo”²³⁸. Il riferimento fatto alla “croyance en Dieu” non va letto esclusivamente come richiamo alla Divinità Trascendente, propria della tradizione giudaico-cristiana, ma anche all'Essere Immanente, proprio del panteismo e di quelle forme di spiritualità diffusa che non si riconoscono nelle religioni storicamente radicate nel paese²³⁹. L'obiettivo del legislatore elvetico non è tutelare il sentimento religioso (o ideologico), bensì proteggere la “pace confessionale”, quale elemento costitutivo dell'ordine pubblico.

Sebbene dal punto di vista oggettivo le condotte vietate dall'art. 261 StGB siano equiparabili a quelle perseguite *ex artt.* 403 ss. c.p., esistono profonde diversità tra queste due normative, infatti “il codice penale elvetico richiede, per la punibilità dell'agente, che la condotta abbia avuto due requisiti precisi: che l'agente abbia utilizzato un'espressione priva di qualsiasi valenza critica e che l'utilizzo di tale espressione sia stato concretamente idoneo a perturbare la pace pubblica; il codice penale italiano, viceversa, lega la punibilità dell'agente ad un comportamento indeterminato (il ‘vilipendio’) che può concretizzarsi in due diverse fattispecie (il giudizio di disvalore o la contumelia fine a se stessa) senza che nessuna rilevanza abbia ai fini dell'irrogazione della

²³⁷ Art. 261 c.p. svizzero: Chiunque pubblicamente ed in modo abietto offende o schernisce le convinzioni altrui in materia di credenza, particolarmente di credenza in Dio, ovvero profana oggetti di venerazione religiosa, chiunque con malanimo impedisce, perturba o schernisce pubblicamente un atto di culto garantito dalla Costituzione, chiunque profana con malanimo un luogo od un oggetto destinati ad un culto o ad un atto di culto garantiti dalla Costituzione.

È punito con detenzione sino a sei mesi o con la multa.

²³⁸ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 87.

²³⁹ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 88.

sanzione l'impatto generato dalla condotta sui soggetti che di essa siano stati i destinatari"²⁴⁰.

Così come abbiamo visto per il codice penale spagnolo, anche quello svizzero ha disposto una norma specifica contro la discriminazione, si tratta dell'art. 261 bis StGB²⁴¹. Con tale disposizione il legislatore persegue la propaganda di ideologie discriminatorie, l'incitamento alla discriminazione (sia essa etnica, razziale o religiosa), il rifiuto di un pubblico servizio per motivi discriminatori. Dall'analisi di tale articolo si evince la volontà di elencare minuziosamente le condotte vietate per non incappare nel *vulnus* dell'indeterminatezza che inficia la valenza stessa delle norme penali. Recependo la *Convenzione internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale* del 1965, il Parlamento svizzero ha offerto protezione alla dignità umana e non all'ordine pubblico o alla pace pubblica, come invece fa nell'art. 261 StGB²⁴².

Questa rapida ed incompleta panoramica europea mostra come gli altri ordinamenti continentali, in maggioranza, non prevedano tutela diretta per il sentimento religioso, e anche che, nelle ipotesi residuali, laddove tale garanzia sia prevista, essa sia stata estesa alle altre convinzioni ideologiche. Ciò dimostra come gli altri ordinamenti europei abbiano abbandonato il *favor religionis* che viene contestato al codice penale italiano anche dopo la riforma del 2006²⁴³.

15. *L'esigenza di un rafforzamento delle norme antidiscriminatorie*

È arrivato il momento di tirare le fila dell'intero discorso chiedendosi, alla luce delle problematiche sin ora affrontate, se nell'ordinamento italiano abbia ancora ragion d'essere la tutela penale del sentimento religioso ed in che

²⁴⁰ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 93.

²⁴¹ Art. 261 bis StGB: Chiunque incita pubblicamente all'odio o alla discriminazione contro una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione, chiunque propaga pubblicamente un'ideologia intesa a discreditare o calunniare sistematicamente i membri di una razza, etnia o religione, chiunque, nel medesimo intento, organizza ed incoraggia azioni di propaganda o vi partecipa; chiunque, pubblicamente, mediante parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o in modo comunque lesivo della dignità umana, discrimina una persona o un gruppo di persone per la loro razza, etnia o religione o, per le medesime ragioni, disconosce, minimizza grossolanamente o cerca di giustificare il genocidio o altri crimini contro l'umanità; chiunque rifiuta ad una persona o a un gruppo di persone, per la loro razza, etnia o religione, un servizio da lui offerto e destinato al pubblico, è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

²⁴² VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 96 ss.

²⁴³ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 72.

misura questa possa essere compatibile con le esigenze dell'odierna società multiculturale, che abbiamo sommariamente descritto nella prima parte del presente lavoro.

È necessario partire da dati oggettivi, quali le ipotesi di concreta applicazione delle norme sul vilipendio. Dall'analisi giurisprudenziale è possibile evincere lo scarso utilizzo degli articoli a tutela del sentimento religioso, già nel 1990 Jasonni constatava l'esiguità dei casi concreti di vilipendio, nonché di bestemmia, adducendo, quale *ratio* di tale *status quo*, l'obsolescenza delle norme e, soprattutto, l'eccessiva indeterminatezza del precetto penale²⁴⁴. Inoltre non bisogna dimenticare il processo di secolarizzazione della società che lo sviluppo economico ha favorito²⁴⁵, processo che ha indotto il mutamento della sensibilità individuale, accentuando, in un certo senso, il livello di sopportabilità delle offese arrecate al fenomeno religioso²⁴⁶. Il ridotto numero di procedimenti esperiti per queste ipotesi di reato²⁴⁷ testimonia quanto sia contenuta la "dannosità sociale" attribuita dalla *communis opinio* a tali fattispecie criminose. Se la comunità nazionale ha raggiunto un alto livello di sopportabilità per le offese arrecate al fenomeno religioso, più problematica è la posizione di quei gruppi di immigrati, espressione dell'integralismo religioso, il cui livello di sopportabilità è certamente inferiore.

La cronaca ci ha riferito diversi episodi in cui tali gruppi, ma anche quelli non radicali, si sono sentiti offesi da critiche ed esternazioni, spesso molto ingiuriose, fatte specialmente in virtù della loro appartenenza alla religione islamica²⁴⁸. Si tratta di fenomeni pericolosi, che non debbono essere trascurati, soprattutto, nell'odierna società multiculturale, in quanto possono favorire l'incubazione di forme virali di integralismo violento.

La tutela penale del sentimento religioso non rappresenta uno strumento di adeguata protezione per le comunità immigrate, spesso bersagli inermi di attacchi fondati esclusivamente sull'ignoranza e sulla paura del diverso.

Subordinare l'intervento sanzionatorio, come oggi è previsto, al riconoscimento di una confessione religiosa e alla sussistenza della lesione subita dal complesso valoriale di questa, significa condizionarlo a fattori dal carattere

²⁴⁴ MASSIMO JASONNI, *Tutela penale del sentimento religioso e indeterminatezza del precetto penale*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 1990, I, p. 773 ss.

²⁴⁵ SERGIO LARICCIA, *Laicità dello Stato e democrazia pluralista in Italia*, in *Dir. Eccl.*, 1995, p. 391.

²⁴⁶ ANTONIO VITALE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Milano, 1996, p. 471 s.

²⁴⁷ CARMELA SALAZAR, *op. cit.*, p. 92 s.

²⁴⁸ Si pensi ai ripetuti interventi del Sen. Roberto Calderoli e dell'On. Daniela Santanchè contro le comunità islamiche, riportati in CARMELA SALAZAR, *op. cit.*, p. 110 ss. .

indeterminato e, per lo più, rimessi alla discrezionalità dell'autorità giudiziaria, in tal modo non riconoscendo adeguata rilevanza al soggetto offeso ed alla sua dignità.

La società multiculturale ha la necessità di favorire l'integrazione sociale e per far ciò deve mostrarsi aperta alle istanze dei gruppi identitari minoritari (garantendo comunque l'intangibilità del nucleo centrale dei valori del nostro ordinamento²⁴⁹), tale apertura si concretizza non tanto nell'applicazione degli articoli 403 ss. c.p., quanto con il rafforzamento delle norme antidiscriminatorie (sul modello dell'art. 510 del c.p. spagnolo e dell'art. 261 bis del StGB svizzero). Tale scelta trova supporto anche nei recentissimi provvedimenti dell'Unione Europea, che ha disposto l'irrigidimento delle sanzioni previste per le condotte discriminatorie compiute per motivi razziali, sessuali, etnici o religiosi²⁵⁰.

Le norme presenti nel nostro codice penale in materia di tutela del sentimento religioso, come osservato, non perseguono l'offesa fatta all'individuo in via diretta, tale tutela è offerta solo allorquando la condotta vilipendiante abbia arrecato oltraggio ad una confessione. Secondo questa interpretazione la posizione del singolo sarebbe meno rilevante rispetto a quella dell'organizzazione cui appartiene e, di fatto, non meritevole di tutela ai sensi degli articoli 403 ss. c.p., se detta organizzazione non fosse riconosciuta nel nostro ordinamento come confessione religiosa, o se questa non si considerasse lesa dalla condotta offensiva.

Tutti questi presupposti e vincoli rappresentano palesemente elementi di sperequazione nei confronti di chi sia portatore di un'identità atipica, elementi che non facilitano il processo di integrazione.

Questo vuoto di tutela potrebbe comportare un rischio concreto per la *salus publica* laddove l'individuo, cui non è riconosciuta protezione giuridica in caso di offesa alla propria identità mediante dileggio dei suoi valori religiosi, ricorra a forme di autotutela, ponendo in essere atti violenti di "giustizia privata", non ammessi nel nostro ordinamento, che inasprirebbero ulteriormente i rapporti già tesi con la comunità ospite. Questo pericolo, particolarmente concreto nella società multi-etnica e multiculturale, potrebbe essere scongiurato semplicemente estendendo l'applicazione delle norme previste dal codice penale a tutela dell'onore, anche a protezione del sentimento religioso individuale.

²⁴⁹ In merito si veda il paragrafo 6 del presente contributo.

²⁵⁰ Si veda in merito la Decisione quadro n. 2008/913/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 28 novembre 2008, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 6 dicembre 2008.

16. *Il sentimento religioso come uno degli elementi propri dell'onore*

Il concetto di onore, quale bene giuridico rilevante, afferisce alla realtà psichica dell'individuo, sia a quella interiore che a quella esterna e sociale²⁵¹. Particolarmente interessante è la concezione normativa dell'onore elaborata dalla dottrina tedesca. Secondo tale teoria l'onore sarebbe un "valore interiore della persona, come un settore - sempre e dovunque meritevole e bisognoso di protezione penale- della dignità umana, un aspetto della personalità di ogni singolo uomo in quanto tale"²⁵². L'onore, secondo la teoria normativa, scaturisce esclusivamente dall'esistenza morale dell'individuo e non dal suo status sociale, *ergo* l'offesa all'onore produrrà le medesime conseguenze giuridiche se fatta al più ricco degli imprenditori o all'ultimo degli immigrati, proprio in virtù della loro intrinseca dignità morale²⁵³. In pratica "l'onore consisterebbe nel «rapporto di riconoscimento che rende possibile l'autonomia»²⁵⁴ dei singoli e la conseguente potenzialità del loro «sviluppo personale all'interno di una comunità in cui tutti gli uomini sono uguali»²⁵⁵. Su tale presupposto sarebbe compito del diritto penale di uno Stato moderno, personalista e pluralistico, garantire e proteggere codesto indispensabile «rapporto di riconoscimento», cui andrebbero ascritte sia la dignità esistenziale originaria che le proiezioni operative nella vita di relazione [da valutare, ovviamente, secondo punti di vista etico-sociali], dunque la dignità sociale della persona umana"²⁵⁶.

Il sentimento religioso, inteso quale bene giuridico tutelato *ex artt.* 403 ss. c.p., così come determinato dalla sentenza della Corte Costituzionale²⁵⁷, va inteso quale "valore afferente alla coscienza religiosa del singolo"²⁵⁸ ed appartenente in egual misura a tutti i credenti ed a tutte le fedi religiose"²⁵⁹. Secondo l'interpretazione data dalla Consulta il sentimento religioso, in quanto

²⁵¹ PLACIDO SIRACUSANO, voce *Inguria e diffamazione* in *Dig. Discipline penalistiche*, VII, Utet, Torino, 1993, p. 33.

²⁵² PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.* p. 33. in tal senso anche ENZO MUSCO, *Bene giuridico e tutela dell'onore*, Giuffrè, Milano, 1974, p. 35 ss. e ADELMO MANNA, *Beni giuridici della personalità e limiti della protezione penale*, Cedam, Padova, 1989, p. 2032 ss.

²⁵³ P. SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 33.

²⁵⁴ WOLFF, *Ehre und Beleidigung*, Neuwied, 1970, p. 899.

²⁵⁵ ENZO MUSCO, *op. cit.*, p. 146.

²⁵⁶ PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 34.

²⁵⁷ Corte Costituzionale, 18 Ottobre 1995, n. 440, cit., p. 13 ss.

²⁵⁸ FABRIZIO RAMACCI, *La bestemmia contro la divinità: una contravvenzione delittuosa?*, in *Giur. Cost.*, 1995, p. 3484 ss.

²⁵⁹ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 34.

coincidente con lo stato psicologico intimo e profondo di ogni individuo, merita tutela a prescindere da qualsiasi valutazione di carattere statistico o qualitativo²⁶⁰.

Se, come detto, l'onore coincide con la realtà psichica (interna ed esterna) dell'individuo e se il sentimento religioso consiste nello stato psicologico intimo e profondo, afferente alla coscienza religiosa, allora possiamo affermare che il sentimento religioso rappresenta uno degli elementi propri dell'onore, in quanto contribuisce a delineare la personalità e la dignità del singolo.

Con tali argomentazioni si vuole dimostrare come l'estensione delle norme a tutela dell'onore anche in materia di sentimento religioso risponderebbe maggiormente alle esigenze di integrazione proprie della società multiculturale.

17. Il possibile superamento della tutela del sentimento religioso: l'applicazione delle norme a tutela dell'onore

Nelle pagine precedenti si è ripetutamente cercato di evidenziare come le norme penali relative al sentimento religioso non offrano tutela alla sensibilità individuale. Del tutto diverso è il discorso relativo alla protezione garantita dagli articoli 594 ss. c.p., infatti la dottrina ha inserito i reati contro l'onore nel novero dei reati di pericolo, di conseguenza "le norme in esame ricollegano la punibilità non ad un evento di lesione, bensì di pericolo, cioè alla probabilità o alla possibilità che l'uso di parole o atti destinati a ledere l'onore provochi un'effettiva lesione"²⁶¹. Adirittura, affinché il reato di ingiuria possa essere perseguito, è sufficiente che il destinatario abbia compreso l'offesa, non essendo necessario neppure che questi se ne senta umiliato.

È facile evincere come si sia agli antipodi della protezione offerta dagli articoli 403 ss. c.p..

In base al nostro ragionamento non ci sarebbero ostacoli logici o giuridici all'applicazione delle norme a tutela dell'onore nei casi di offesa al sentimento religioso, essendo questo un elemento costitutivo del primo, inoltre l'applicazione delle norme di cui agli articoli 594 ss. c.p. garantirebbe una protezione generalizzata all'individuo in quanto tale, prescindendo completamente dal suo status sociale o dalla sua appartenenza ad un gruppo confessionale più o meno riconosciuto dallo Stato.

²⁶⁰ VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 34 s.

²⁶¹ ANIELLO NAPPI, voce *Ingiuria e diffamazione*, in *Enc. Giur.*, XVII, Treccani, Roma, 1989, p. 3.

La società multiculturale necessita di una politica di sintesi delle molteplici identità in essa presenti, al fine di attuare il processo di integrazione e tolleranza invocato dagli organismi internazionali, dall'Unesco all'Unione Europea. L'applicazione delle norme a tutela dell'onore ai casi di offesa al sentimento religioso può rappresentare un valido esempio di tale sintesi, in quanto, offrendo protezione indistintamente a tutti gli individui in virtù esclusivamente dell'offesa ricevuta, senza subordinarla alla sussistenza di elementi estrinseci o discrezionali, garantisce concreta applicazione del principio di eguaglianza.

Continuando il nostro percorso di analisi è indispensabile affrontare il rapporto della tutela penale del sentimento religioso con la laicità.

Affinché uno Stato possa definirsi laico è necessario che presenti autonomia ed indipendenza rispetto alle autorità religiose²⁶², che sottragga “le istituzioni della società civile, la scuola, l'amministrazione della giustizia, il governo del Paese, in una parola le istituzioni di tutti i cittadini, dalle ingerenze confessionali, a garanzia della libertà di coscienza e dell'eguaglianza”²⁶³.

Elemento intrinseco della laicità è la neutralità rispetto a tutte le istanze religiose, neutralità che, secondo autorevole dottrina, si concretizza solo tramite l'attuazione di un regime separatista, sul modello dei governi liberali ottocenteschi²⁶⁴, le norme oggetto del nostro esame sembrano non rientrare nell'ambito di tale principio. Addirittura la riforma appare avvalorare la tesi secondo cui “la nostra è una società confessionale che vive in uno Stato che si dichiara laico”²⁶⁵.

Nella società multiculturale la laicità ricopre un ruolo nuovo e di estrema

²⁶² SERGIO LARICCIA, *op. cit.*, p. 387.

²⁶³ FRANCESCO FINOCCHIARO, *La Repubblica italiana non è uno Stato laico*, in *Dir. Eccl.*, 1997, I, p. 23. Non si può negare che, ancora oggi, nonostante gli sforzi della dottrina, il concetto di laicità appaia fortemente indeterminato, anche perché, come sostenuto da autorevoli giuristi, tali sforzi sono stati indirizzati più alla determinazione di un paradigma di Stato laico cui rifarsi in chiave comparativa, che all'individuazione dello specifico contenuto del principio di laicità. In tal senso si veda MARIO TEDESCHI, (*Il principio di laicità nello Stato democratico*, cit., p. 5) e LUCIANO GUERZONI (*Problemi di laicità nell'esperienza giuridiche positive: il diritto ecclesiastico nell'esperienza giuridica contemporanea*, a cura di GIUSEPPE DALLA TORRE, Giappichelli, Torino, 1993, p. 111 s.).

²⁶⁴ In tal senso: FRANCESCO RIMOLI, voce *Laicità*, in *Enc. Giur.*, XVIII, Treccani, Roma, 1995, P. 5; FRANCESCO FINOCCHIARO, *op. cit.*, p. 11 ss. Ma non si può tacere l'esistenza di voci profondamente critiche verso tale *modus vivendi*, che sostengono l'incompatibilità delle esigenze della società pluralista con il modello separatista ottocentesco (CARLO CARDIA, voce *Stato laico*, in *Enc. Dir.*, XLIII, Giuffrè, Milano, 1990, p. 874 ss.), anche perché tale modello, che si fa coincidere con l'aconfessionalità dello Stato, secondo autorevole dottrina, non è realizzabile nel nostro ordinamento, ove è impossibile evitare qualsiasi rapporto con la Chiesa (MARIO TEDESCHI, *Quale laicità? Fattore religioso e principi costituzionali*, in *Dir. Eccl.*, 1993, I, p. 556).

²⁶⁵ MARIO TEDESCHI, *op. cit.*, p. 557. L'autore riprende l'opinione di CARLO ARTURO JEMOLO espressa in *Le problème de la laïcité in Italie*, in *La laïcité*, Paris, 1960, p. 455 ss.

importanza, ovvero quello di favorire “un confronto tra prospettive diverse, la laicità *non divide più*, ma *unisce*, porta alla comprensione delle differenze, senza che nessuna opzione si imponga alle altre come qualitativamente superiore”²⁶⁶. È palese la fondamentale rilevanza di tale principio, che però non può mai considerarsi definitivamente conquistato, pienamente acquisito, necessitando sempre di protezione ed attenzione da parte delle istituzioni e della comunità²⁶⁷.

Per quanto riguarda la protezione della libertà religiosa in relazione alla tutela del sentimento religioso, questa latita anche dopo la riforma del 2006, che si è limitata a riconfermare tutela solo nel suo esercizio individuale, omettendo di attribuire garanzie all'esercizio collettivo di tale diritto²⁶⁸. Simile lacuna appare particolarmente grave soprattutto nella odierna società multiculturale, ove la complessa convivenza pone in serio rischio l'effettività della libertà religiosa.

Da quanto detto si può rilevare come la tutela penale del sentimento religioso, nonostante le modifiche, giurisprudenziali prima e legislative poi, continui a destare numerosi dubbi di costituzionalità (violazione del principio di laicità, della libertà di espressione, ecc.). L'eccessiva indeterminatezza delle disposizioni normative, i dubbi di costituzionalità fanno apparire la tutela penale del sentimento religioso un istituto desueto, non in grado di rispondere alle concrete esigenze della società multiculturale. Anche le valutazioni comparative con altri ordinamenti europei, compiute nel precedente paragrafo, ci inducono ad affermare che le strade percorribili per soddisfare le esigenze proprie della società contemporanea siano sostanzialmente due.

La prima è quella seguita dagli ordinamenti del ceppo germanico e consiste nel concedere tutela contro qualsiasi forma di offesa al sentimento, sia esso legato ad una visione religiosa (positiva o negativa), o ad altra forma di ideologia (così come avviene in Svizzera ed in Germania).

La seconda è quella di superare definitivamente la tutela speciale del sentimento religioso, posizione questa condivisa da numerosa ed autorevole dottrina²⁶⁹. Chi scrive, come già evidenziato in precedenza, opta per tale ultima

²⁶⁶ SALVATORE PRISCO, *Laicità. Un percorso di riflessione*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 15.

²⁶⁷ In tal senso PAOLO STEFANI (*La laicità nell'esperienza giuridica dello Stato*, Cacucci, Bari, 2007, p. 28), che riprende quanto già affermato da GIOVANNI BATTISTA VARNIER (*Stato cattolico e Stato laico in Italia*, in *Principio di laicità nello Stato democratico*, a cura di M. Tedeschi, Rubbettino, Soveria Mannelli, 1996, p. 224).

²⁶⁸ NATASCIA MARCHEI, *op. cit.*, p. 196.

²⁶⁹ GIOVANNI FIANDACA, *Laicità del diritto penale e secolarizzazione dei beni tutelati*, in *Studi in memoria di P. Nuvolone*, Giuffrè, Milano, 1991, I, p. 184 s.; FRANCESCO RIMOLI, *Tutela del sentimento...*, cit., p. 3349.

concezione. Oltre alle valutazioni sin qui fatte, si consideri che questa scelta non comporterebbe alcun vuoto normativo, perché il sentimento religioso otterrebbe adeguata tutela tramite l'applicazione di norme poste a protezione di beni giuridici affini (come l'onore, la reputazione, ecc.)²⁷⁰. Infatti "una tutela della libertà religiosa della persona, della sua dignità, non passa attraverso una tutela specifica del sentimento religioso, ma per l'ampliamento (mediante richiamo anche alla religione) delle previsioni dei delitti di ingiuria, diffamazione, a tutela comunque della libertà e dell'onore; figure che presentano oggetti del reato più determinati e lasciano minore discrezionalità al giudice chiamato ad applicare le norme"²⁷¹. Inoltre l'applicazione delle disposizioni di diritto comune anche a tutela del sentimento religioso appare scelta coerente e più rispettosa del principio di libertà del pensiero²⁷², il quale subirebbe sì limitazioni, ma in virtù di un bene giuridico costituzionalmente rilevante, quale è l'onore²⁷³ e non più di uno fortemente indeterminato quale il sentimento religioso collettivo, così come risultante dalla novella del 2006.

Perseguire chi offende la sensibilità religiosa applicando le norme sull'onore significa, come ampiamente detto, garantire adeguata tutela all'individuo in sé, prescindendo dalla sua appartenenza ad una confessione riconosciuta tale, prescindendo dal ruolo ricoperto nella struttura gerarchica dell'organizzazione religiosa cui aderisce. Con tale tutela si riconosce l'importanza del complesso valoriale di cui gli individui sono portatori, soprattutto ai fini del progresso culturale della società, per il compimento del percorso verso l'integrazione e la tolleranza che necessariamente la società multiculturale deve compiere.

In realtà non si chiede di stravolgere il mondo del diritto, ma di estendere all'intero ordinamento giuridico quanto disposto dalla legge 449/1984 in applicazione dell'intesa sottoscritta con la Tavola Valdese²⁷⁴. La Chiesa Valdese ha sempre seguito una politica separatista, cercando di limitare al massimo le ipotesi di ingerenza statale nell'ambito confessionale, tale *modus vivendi* appare conforme al concetto di laicità cui si è aderito.

²⁷⁰ PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 283; NICOLA COLAIANNI, *op. cit.*, p. 162 s.; GIOVANNI FIANDACA-ENZO MUSCO, *op. cit.*, p. 432; CARMELA SALAZAR, *op. cit.*, p. 92.

²⁷¹ LUCIANO MUSSELLI-VALERIO TOZZI, *op. cit.*, p. 319.

²⁷² PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 285.

²⁷³ MICHELA MANETTI, *op. cit.*, p. 46.

²⁷⁴ Art. 4 Intesa Tavola Valdese: La Tavola valdese, nella convinzione che la fede non necessita di tutela penale diretta, riafferma il principio che la tutela penale in materia religiosa deve essere attuata solamente attraverso la protezione dell'esercizio dei diritti di libertà riconosciuti e garantiti dalla Costituzione, e non mediante la tutela specifica del sentimento religioso. La Repubblica italiana prende atto di tale affermazione.

Si consideri, altresì, che l'applicazione delle norme di diritto comune in caso di offesa al sentimento religioso non costituirebbe una novità nel panorama europeo, infatti scelta in tal senso è stata compiuta dal legislatore svedese dal lontano 1970²⁷⁵.

L'elemento centrale su cui lo Stato laico e democratico deve concentrarsi è quello dell'educazione, solo attraverso un percorso educativo intrapreso in tenera età è possibile far germogliare nelle coscienze individuali la tolleranza, nella nota accezione di "armonia nella differenza", gettando così le fondamenta dell'integrazione sociale.

Nel totalitarismo, come insegna il Grande Fratello di Orwell²⁷⁶, vale il principio "*l'ignoranza è forza*", in quanto l'ignoranza costituisce il terreno fertile per lo sviluppo degli istinti ferini ed irrazionali, del clima di paura e diffidenza che favorisce l'avvento dei regimi dispotici. Nello Stato democratico vale il principio inverso, ovvero "*la conoscenza è forza*", poiché solo la conoscenza può fornire gli strumenti intellettuali necessari per superare i pregiudizi. L'educazione rivolta indistintamente a tutti rappresenta lo strumento precipuo per la nascita di una coscienza condivisa, che prescinde dalle radici etniche, religiose, culturali del singolo. Il processo educativo deve condurre i soggetti autoctoni a non temere il diverso da sé, accettando negli elementi identitari e le peculiarità; allo stesso tempo porta i soggetti alloctoni ad apprendere e comprendere le regole fondanti della comunità ospite ed a conformarvisi.

La previsione e l'applicazione di regole certe, che disciplinano la condotta degli individui in modo tale da garantire la dignità ed il rispetto per i singoli consociati, rappresentano rotte sicure per il raggiungimento dell'agognata e necessaria integrazione.

²⁷⁵ PLACIDO SIRACUSANO, *op. cit.*, p. 283, nota 68; VINCENZO PACILLO, *op. cit.*, p. 163.

²⁷⁶ GEORGE ORWELL, 1984, Mondadori, Milano, 1950.